

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA
2024-2026**

Approvato dall'amministratore Unico in data 24/06/2024

S.C.M.C. SERVIZI CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Centro Direzionale Via Nuovaluce n.67/A - 95030 Tremestieri Etneo CT - Centralino 095/4014300 - Fax 095/4014310

Email: protocollo@scmc.it - PEC: protocollo@pec.scmc.it

C.F./P. Iva 06007110874 - Iscrizione C.C.I.A.A. Catania 06007110874 - R.E.A. 456663

Azienda Speciale della Città Metropolitana di Catania

PREMESSA

L'Azienda Speciale SCMC, posseduta al 100% dalla Città metropolitana di Catania, rientra nell'ambito delle società cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012, così come disposto dalla determinazione dell'ANAC n. 1134 dell'8/11/2017. La società è tenuta, quindi, all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il Piano ha validità per il triennio 2024/2026 e deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa disposizione dell'ANAC.

In particolare il presente piano, essendo ancora la società in fase di start up, verrà aggiornato di pari passo ai provvedimenti e agli atti che la Governance adotterà.

Il presente PTPCT, è articolato in due principali Sezioni:

- ☐ SEZIONE I – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- ☐ SEZIONE II – PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA

Destinatario del Piano è, dunque, tutto il personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. Inoltre, le prescrizioni contenute nel Piano si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto od incarico a qualsiasi titolo.

SEZIONE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

TITOLO I QUADRO NORMATIVO E FINALITA' PTCPT

1.1 Introduzione

Come sancito dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, l'organo di Governo, che nel caso di specie è l'Amministratore Unico, adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 97/2016, "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione". Allo stato, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e i vari documenti di programmazione, sono ancora in corso di lavorazione e pertanto il presente piano subirà modifiche e perfezionamenti nel tempo.

Il Piano per la prevenzione contiene anche la sezione dedicata alla Trasparenza; infatti il D.lgs. 97/2016, nel modificare il succitato D.lgs. 33/2013, ha definitivamente stabilito di unificare in un solo strumento il Programma triennale della trasparenza ed il PTCP, che assume il nome di PTCPT.

Le direttrici principali del Piano consistono nell'attuare in azienda, nel corso del triennio 2024-2026, le seguenti azioni:

Mappare i procedimenti aziendali maggiormente esposti al rischio di corruzione e valutarne concretamente il livello di rischio;

- Mappare e rilevare le misure per prevenire i potenziali rischi di corruzione, indipendentemente dalle entità ed episodicità ai quali l'Azienda è esposta, sensibilizzando il personale su tali rischi e, in generale, sui temi della legalità, anche attraverso l'attivazione di corsi di formazione;
- Monitorare il grado di aggiornamento della sezione "Società trasparente" al fine di assicurare piena trasparenza e pubblicità alle procedure adottate e, allo stesso tempo, applicare idonei strumenti di controllo sulle attività esercitate, a tutela della legalità e dell'etica pubblica;
- Garantire una buona gestione delle risorse pubbliche anche attraverso la diffusione dei concetti di rispetto e di consapevolezza nell'uso delle medesime e nell'erogazione dei servizi, secondo i principi aziendali di economicità, efficacia ed efficienza.

Il Piano verrà costantemente monitorato nella sua applicazione e il Responsabile, ai sensi degli artt. 1 e 14 della L. n. 190/2012, provvederà a redigere ogni anno una relazione circa l'efficacia delle misure di prevenzione previste nello stesso, l'esigenza di apportare eventuali modifiche, integrazioni e miglioramenti mirati a una più efficiente capacità di intercettare e scoraggiare condotte "rischiose".

Il Piano viene reso noto tramite pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti: Prevenzione della Corruzione".

1.2 Oggetto e finalità del PTPCT

Il Piano anticorruzione e trasparenza 2024-2026 della azienda speciale S.C.M.C., è stato adottato nel rispetto delle indicazioni legislative vigenti.

Il presente Piano si riferisce e attua i contenuti del vigente Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, ed aggiornato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, nonché dei precedenti PNA e dei riferimenti normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, emanati dalla medesima Autorità. Gli ambiti di intervento dell'aggiornamento al PNA 2022 si riferiscono alla sola parte speciale ed in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento;
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

Si conferma che il PNA è suddiviso in due parti:

1. parte generale;
2. parte speciale.

La parte generale è volta a supportare il RPCT e l'amministrazione nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle innovazioni normative in materia di

prevenzione e contrasto degli eventi corruttivi. Questa sezione viene confermata a seguito dell'aggiornamento PNA 2023.

La parte speciale, incentrata sull'aggiornamento della disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese, è sostituita dal § 1 del predetto aggiornamento 2023.

In particolar modo:

- sono superate le check list contenute nell' all.8 al PNA 2022;
- si conferma il capitolo sul conflitto di interessi che mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni;
- il capitolo sulla trasparenza del PNA 2022 rimane valido fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, fino all'entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione, salvo l'applicazione della disciplina transitoria come precisata nel § 5.1. del medesimo aggiornamento.

Nel merito dei suddetti adempimenti ed in ottemperanza agli obblighi di trasparenza in tema di contratti pubblici di cui ai seguenti:

- art. 28 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Nuovo codice dei contratti, che individua la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) quale piattaforma alla quale confluiscono tutti i dati relativi ad ogni singolo contratto per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza dei contratti pubblici;
- delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata ed integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, che individua le informazioni, i dati e le modalità di trasmissione ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità;

Restano confermati i seguenti allegati relativi alla Parte Generale del vigente PNA:

- All. n. 1) Check-list per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO;
- All. n. 2) Sottosezione trasparenza PIAO/PTPCT;
- All. n. 3) Il RPTC e la struttura di supporto;
- All. n. 4) Ricognizione delle semplificazioni vigenti;

Per quanto attiene la Parte Speciale vengono confermati i seguenti:

- All. n. 9) Obblighi trasparenza contratti;
- All. n. 10) Commissari straordinari: modifiche al d.l. n. 32/2019;
- All. n. 11) Analisi dei dati tratti dalla piattaforma dei PTPCT.

Conseguentemente non risultano più in vigore gli allegati di cui al PNA 2022:

- All. n. 5) Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici;
- All. n. 6) Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici;
- All. n. 7) Contenuti del bando tipo n. 1/2021;
- All. n. 8) Check-list per gli appalti;

Scopo precipuo del PTPCT è quello di prevenire il fenomeno della “*maladministration*” così come intesa dal PNA 2013 che, in accordo con quanto previsto dagli artt. 388, 319 e 319bis c.p., delinea i principali reati sanzionati dal Legislatore italiano aventi ad oggetto la corruzione. Considerando la fattispecie dell’Azienda Speciale va, altresì, ricordato come l’ANAC ,già con Determinazione n. 8/2015 dedicava una apposita regolamentazione inerente all’applicazione della L.190/2012 e del d.lgs.n. 33/2013 nell’ambito delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici. Con il D.lgs. 25 Maggio 2016 n. 97, cui è seguita la deliberazione dell’ANAC n. 831 del 03 Agosto 2016 e la successiva determina n° 1134/2017, è stato delineato il quadro amministrativo avente come riferimento gli enti pubblici economici.

Con Il PNA 2019, con l’allegato tecnico n.1, è stata fornita la nuova nota metodologica per la programmazione, gestione, misurazione e rendicontazione delle misure di prevenzione adottate.

In ultimo il PNA 2022 ha confermato lo schema metodologico attualmente in vigore, rimandando alle disposizioni di cui al PNA 2019 ed alla determinazione n. 1134/2017.

L’Azienda Speciale ha, quindi, introdotto una metodologia di tipo “qualitativo”, in accoglimento di quanto auspicato dall’Autorità, e a seguito delle varie implementazioni ha come obiettivo quello di riuscire a mappare tutti i processi aziendali ritenuti a maggior rischio corruttivo.

Con il presente documento si intende predisporre un piano programmatico che contempli l’introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e a diffondere la cultura della legalità.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ha la funzione di valutare il diverso livello di esposizione degli uffici/aree a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e di individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nonché le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Particolare attenzione viene prestata alla necessità di un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione ma allo stato, essendo ancora in fase di elaborazione tutta la struttura organizzativa con ruoli e funzioni di ciascuno, il RPCT ha basato la sua valutazione sulle informazioni disponibili e sulla situazione di fatto al momento della redazione del documento, riservandosi un successivo aggiornamento dello stesso parallelamente all’evoluzione e definizione dell’organizzazione aziendale .

Nel contesto attuale, il PTPC viene, adottato con i seguenti obiettivi strategici:

Obiettivo	Azioni	Competenza
1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	☐ Diramare indirizzi, direttive, raccomandazioni per introdurre le misure di prevenzione della corruzione ☐ Formulare proposte/ osservazioni di misure e azioni specifiche e ulteriori ☐ Diffondere buone pratiche per la prevenzione della corruzione ☐ Attuare il monitoraggio sulla introduzione e sull’implementazione delle misure di prevenzione ☐ Effettuare il monitoraggio sui codici di	RPCT Dirigenti/Responsabili di Servizi/uffici. /

	comportamento anche al fine di diffondere buone pratiche ☐ Proporre aggiornamenti e adeguamenti del P.T.P.C.	
2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	☐ Attuare un'azione di sensibilizzazione attraverso atti di indirizzo e diffusione del valore positivo del whistleblower ☐ Diffondere buone pratiche in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) ☐ Attuare il monitoraggio delle segnalazioni di discriminazione nei confronti del whistleblower, al fine di valutare interventi di azione	RPCT Dirigenti/Responsabili di Servizi/uffici. /
Obiettivo	Azioni	Competenza
☐ Realizzare interviste in contesti selezionati per aiutare la percezione della corruzione da parte dei dipendenti e il valore della integrità.		
3. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	☐ Attuare forme di raccordo tra i soggetti istituzionali coinvolti nella prevenzione della corruzione; ☐ Coinvolgere i responsabili della prevenzione e i responsabili del personale in iniziative di sensibilizzazione al fine di assicurare l'applicazione dei Codici di comportamento ☐ Programmare interventi di formazione ai dipendenti sui temi della prevenzione della corruzione e dell'etica	RPCT Dirigenti/ Responsabili e Referenti uffici-/aree
4. Istituire e formalizzare la struttura di supporto al RPCT	☐ Supportare il RPCT ed i dirigenti nella predisposizione e verifica della mappatura dei processi ed attuazione del piano e trasparenza	RPCT Dirigenti/ Responsabili e Referenti uffici-/aree
5. Attuare e rendere efficiente il sistema di monitoraggio e verifica delle misure e del PTPCT, anche attraverso l'informatizzazione		RPCT Dirigenti/. / Responsabili e Referenti uffici-/aree
6. Rendere trasparenti i cd. "dati ulteriori" ai sensi della legge 190/2012 e implementare il livello di trasparenza		RPCT Dirigenti/Responsabili e Referenti uffici-/aree
7. effettuare l'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR		RPCT Dirigenti/Responsabili / Responsabili e Referenti uffici-/aree
8. Migliorare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e del relativo controllo e aggiornare la pubblicazione di dati/informazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii		RPCT Dirigenti/ /Responsabili e Referenti uffici-/aree
8. Migliorare il sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT con il sistema di valutazione della performance	Prevedere un sistema informatizzato	RPCT Dirigenti/Responsabili uffici/aree

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

1.2.1 Il Processo di gestione del rischio corruzione

Il processo di gestione del rischio corruzione rappresenta un elemento necessario e centrale per l'elaborazione del PTPCT, così come:

- evidenziato dal PNA 2013 (approvato con Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013) e successivi aggiornamenti;
- confermato dal PNA 2019 (approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), dagli *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”*, nonché dal PNA 2022 (approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023).

Per “gestione del rischio” si intende *“l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo i rischi corruttivi”*.

L'intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi.

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT ed al monitoraggio.

Nella predisposizione del presente PTPCT è stato adottato un approccio per fasi, in ossequio a quanto stabilito dall'Anac, così articolato: **analisi del contesto; valutazione del rischio; trattamento del rischio.**



A tal proposito è importante segnalare quanto precisato dal PNA 2019 (precisamente dall'Allegato I):
“il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. In tale contesto, è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati. [...] Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento”.

1.2.2 Analisi del Contesto

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale si acquisiscono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Tale analisi è rivolta sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ente opera (**contesto esterno**) sia alla propria organizzazione ed attività (**contesto interno**).



1.2.3 Metodologia valutazione del rischio

Quanto alla stima del livello di esposizione al rischio di un evento di corruzione, il valore finale è stato calcolato come il rapporto tra la probabilità dell'evento con l'intensità del relativo impatto: $\text{Rischio} = \text{Probabilità Evento} \times \text{Impatto su Società}$. La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione è valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di

corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso.

L'impatto di rischio viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe sulla Società in termini di qualità e continuità dell'azione aziendale e di impatto economico e con conseguenze legali ed anche sulla reputazione e sulla credibilità aziendale, etc. e della continuità del servizio reso che potrebbe determinarsi a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Si è così operato una conseguente ed attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento, combinato con il rischio di impatto, attraverso una nuova scala crescente modulata su 4 valori.

La scala del "rischio" è rappresentata come segue:

Valore 1 = valutazione del rischio molto bassa o nulla;

Valore 2 = valutazione del rischio bassa;

Valore 3 = valutazione del rischio media;

Valore 4 = valutazione del rischio alta

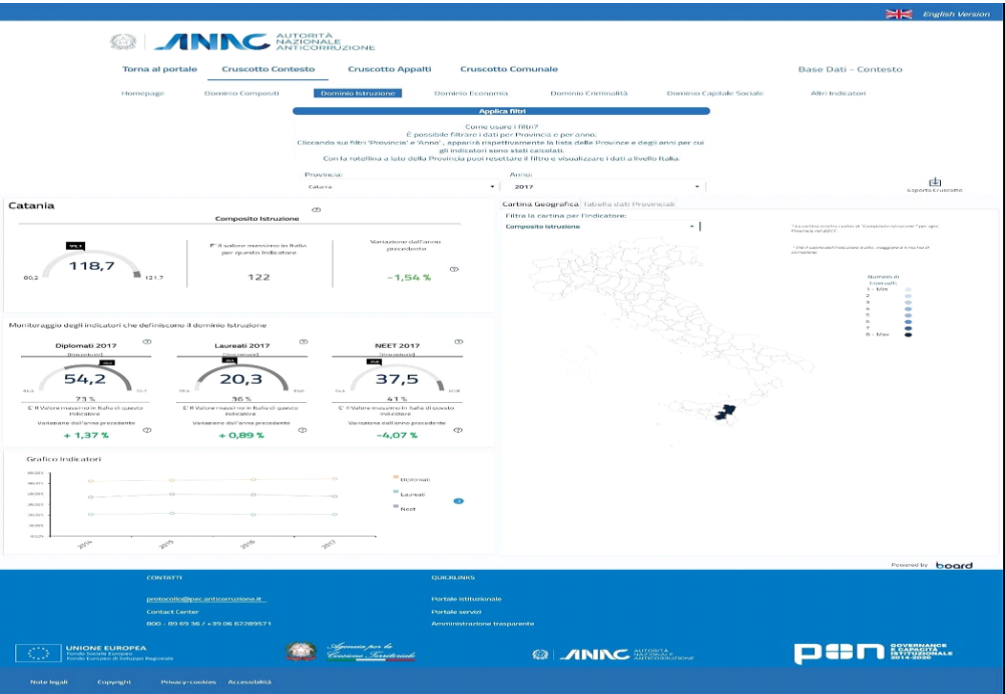
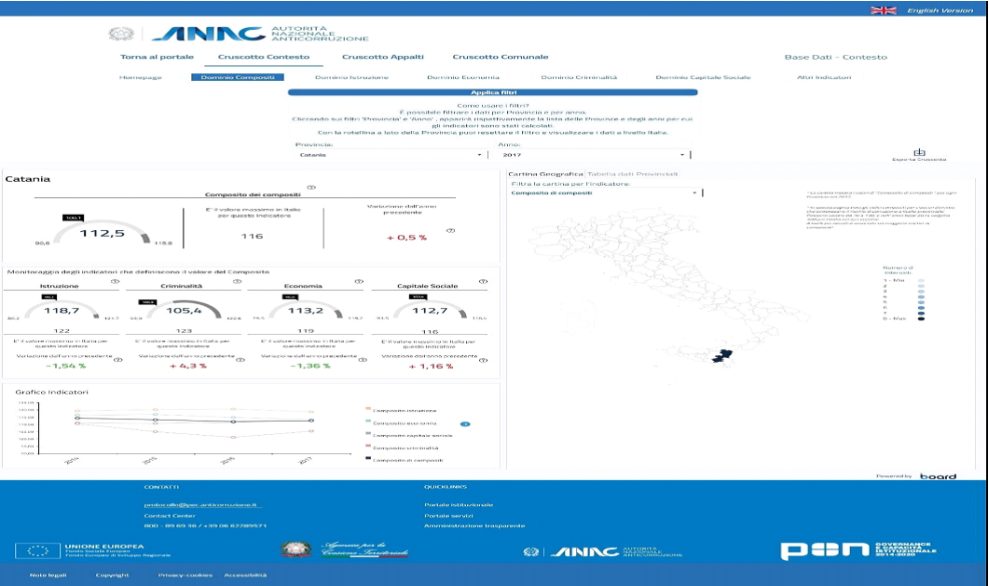
1.2.4 Analisi del contesto esterno

Da un punto di vista generale, la valutazione del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Azienda speciale SCMC opera. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un'organizzazione o le persone che nella stessa operano sono sottoposte, consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. L'analisi del contesto esterno, che non può prescindere da una visione non solo metropolitana ma anche regionale, deve necessariamente tenere conto della posizione geografica che pone la Sicilia quale "frontiera dell'Europa" rispetto agli esodi migratori che, negli ultimi anni, hanno condizionato l'economia e la sicurezza del territorio.

Da quanto emerso da un'analisi compiuta dall'Anac (portale-HYPERLINK "<https://www.anticorruzione.it/-/corruzione-al-sud-il-rischio-pi%C3%B9-alto-online-il-nuovo-portale-anac>") - che ha individuato 17 indicatori sugli appalti, incentrati sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici, e 5 indicatori relativi ai comuni sopra i 15.000 abitanti, prendendo in esame i dati su criminalità, istruzione, capitale sociale, economia del territorio, scioglimento per mafia, reddito pro-capite e ricorso frequente ai *contract splitting* (cioè la suddivisione dei contratti), - la provincia di Catania risulta essere al settimo posto per maggior rischio corruttivo. Nella lista delle 10 province, tutte del Sud, in cui è più semplice incorrere in fenomeni di corruzione si trovano anche Caltanissetta, Agrigento, Reggio Calabria, Caserta, Napoli e Siracusa. Milano guida invece la classifica delle province virtuose (seguita da Bologna, Modena, Ancona, Belluno, Trento, Parma, Monza-Brianza, Lecco e Padova).

Per focalizzare la spesa pubblica in appalti di lavori, servizi e forniture in Italia nel 2022 e nel 2021, Anac ha predisposto il report "Il mercato dei contratti pubblici. L'analisi a livello provinciale", calcolando la

spesa pubblica pro capite provinciale e suddividendo secondo le varie province il valore degli appalti per la popolazione provinciale.



Applica filtro

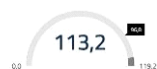
Come usare i filtri?
È possibile filtrare i dati per Provincia e per anno.
Cliccando sui filtri "Provincia" e "Anno", apparirà rispettivamente la lista delle Province e degli anni per cui gli indicatori sono stati calcolati.
Con la rotellina a lato della Provincia puoi resettare il filtro e visualizzare i dati a livello Italia.

Provincia: **Catania** Anno: **2017**

Esporta Cruscotto

Catania

Composito Economia



È il valore massimo in Italia per questo indicatore

119

Variazione dall'anno precedente

-1,36 %

Monitoraggio degli indicatori che definiscono il dominio Economia.

Reddito Pro capite 2017

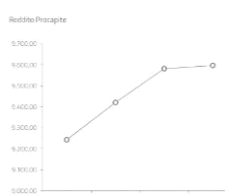


Il valore massimo in Italia di questo indicatore è:

20.694

Variazione dall'anno precedente

+0,16 %



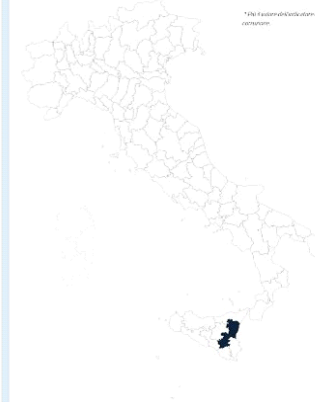
Cartina Geografica Tabella dati Provinciali

Filtra la cartina per l'indicatore:

Composito economia

* La cartina mostra i valori di "Composito economia" per ogni Provincia nel 2017.

* Nel riquadro di sinistra sono indicati i maggiori e i minori di categoria.



Powered by **board**

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

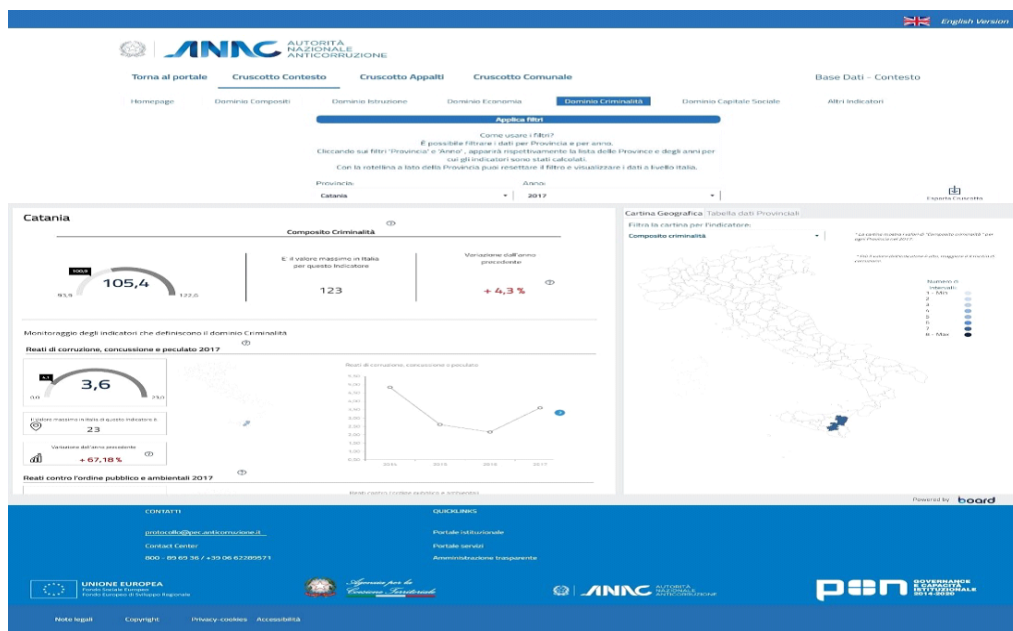
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

Portale istituzionale

Portale servizi

Amministrazione trasparente



Applica filtri

Come usare i filtri?

È possibile filtrare i dati per Provincia e per anno.

Cliccando sui filtri "Provincia" e "Anno", apparirà rispettivamente la lista delle Province e degli anni per cui gli indicatori sono stati calcolati.

Con la rotellina a lato della Provincia puoi resettare il filtro e visualizzare i dati a livello Italia.

Provincia:

Catania

Anno:

2017



Catania

Composito Capitale Sociale



È il valore massimo in Italia per questo indicatore

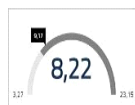
116

Variazione dall'anno precedente

+1,16%

Monitoraggio degli indicatori che definiscono il dominio Capitale Sociale

Segregazione Grado V 2017



Il valore massimo in Italia di questo indicatore è

23

Variazione dall'anno precedente

-21,07%

Segregazione Grado V



Cartina Geografica (Tabella dati Provinciali)

Filtra la cartina per l'indicatore:

Composito capitale sociale

"Localizzazione (valore di) "Composito capitale sociale" per ogni Regione nel 2017"

*Visualizza nell'elenco di dati, i regioni e i Province al comando



Powered by board

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

Portale istituzionale

Portale servizi

Amministrazione trasparente



ANNC
 AUTORITÀ NAZIONALE
 PER LA TRASPARENZA E LA
 CORRUZIONE

[Torna al portale](#)
[Criscotto Contesto](#)
[Criscotto Appalti](#)
[Criscotto Comunale](#)

[Homepage](#)
[Domini Compatti](#)
[Domini Istruzione](#)
[Domini Economia](#)
[Domini Criminalità](#)
[Domini Capitale Sociale](#)
[Altri indicatori](#)

Base Dati - Contesto

Altri indicatori

Applica filtri

Come usare i filtri
 È possibile filtrare i dati per Provincia e per anno.
 Cliccando sui filtri "Provincia" e "Anno" apparirà rispettivamente la lista delle Province e degli anni per cui gli indicatori sono stati calcolati.
 Con la notifica a lato della Provincia puoi resettare il filtro e visualizzare i dati a livello Italia.

Provincia: **Calabria** Anno: **2017**

Altri indicatori di contesto

Accrescimento reale contro il patrimonio e l'economia pubblica

Accrescimento reale contro il patrimonio e l'economia pubblica - rapporto tra il numero dei procedimenti penali archiviati per reati contro il patrimonio e l'economia pubblica e la popolazione residente (reati ogni 100.000 abitanti).

Informazioni indicatore

È il valore massimo in Italia di questo indicatore

Variazione dall'anno precedente



1.221,29

+ 29,83 %



Il valore massimo in Italia di questo indicatore

Variazione dall'anno precedente



* La variabile rappresenta il numero di procedimenti penali archiviati per reati contro il patrimonio e l'economia pubblica - per ogni Provincia nel 2017.

* La variabile rappresenta la variazione percentuale dell'indicatore rispetto all'anno precedente.

CONTACTI

GUIDA

protezione@annc.it
 Contatti e center
 060 - 80 00 30 / +39 06 61288971

Portale istituzionale
 Portale servizi
 Accessibilità versione trasparente









Note legali
 Privacy policy
 Accessibilità

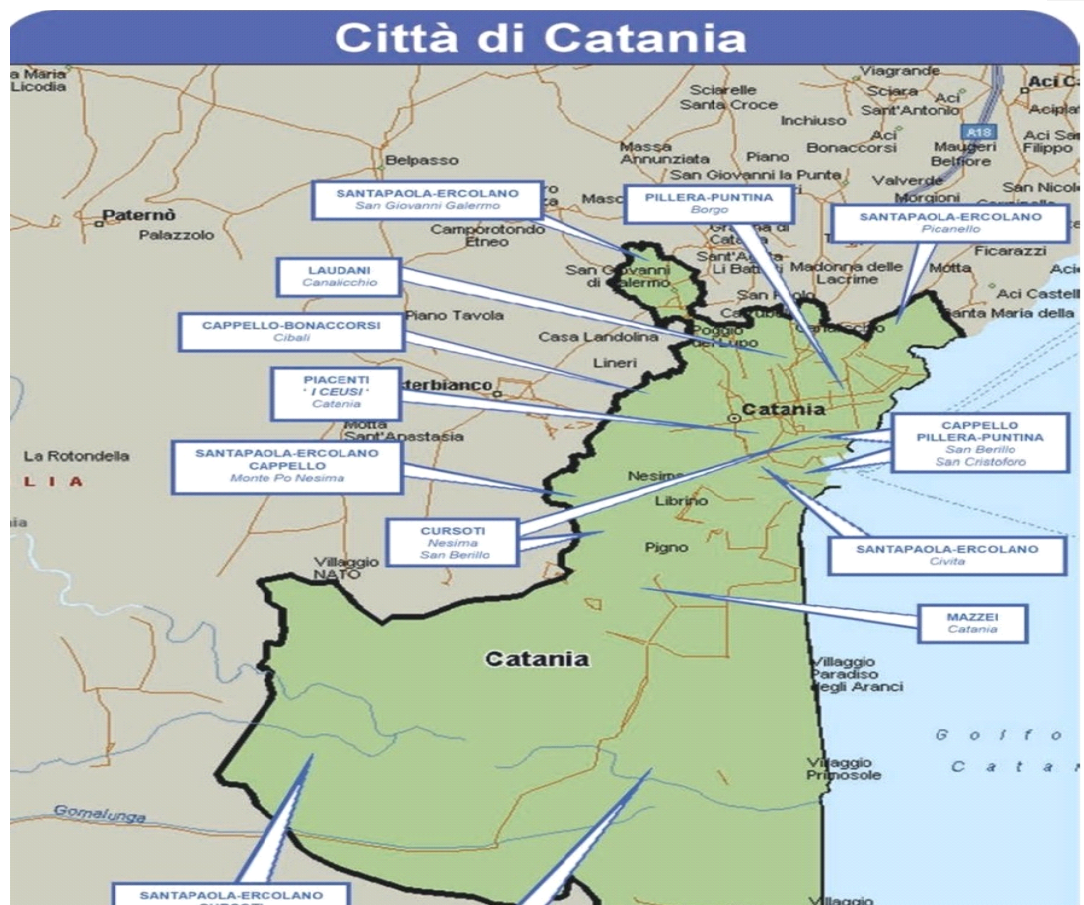
[illegible]

L'andamento del fenomeno mafioso nella Regione Siciliana (relazione semestrale della DIA II semestre 2022, pubblicata il 14 settembre 2023) non ha subito complessivi mutamenti sostanziali rispetto al semestre precedente, in cui cosa nostra manterrebbe ancora il controllo del territorio in un contesto socio-economico tuttora fortemente cedevole alla pressione mafiosa. Nonostante le numerose attività di contrasto eseguite nel tempo cosa nostra continuerebbe a manifestare spiccate capacità di adattamento e di rinnovamento per il raggiungimento dei propri scopi illeciti.

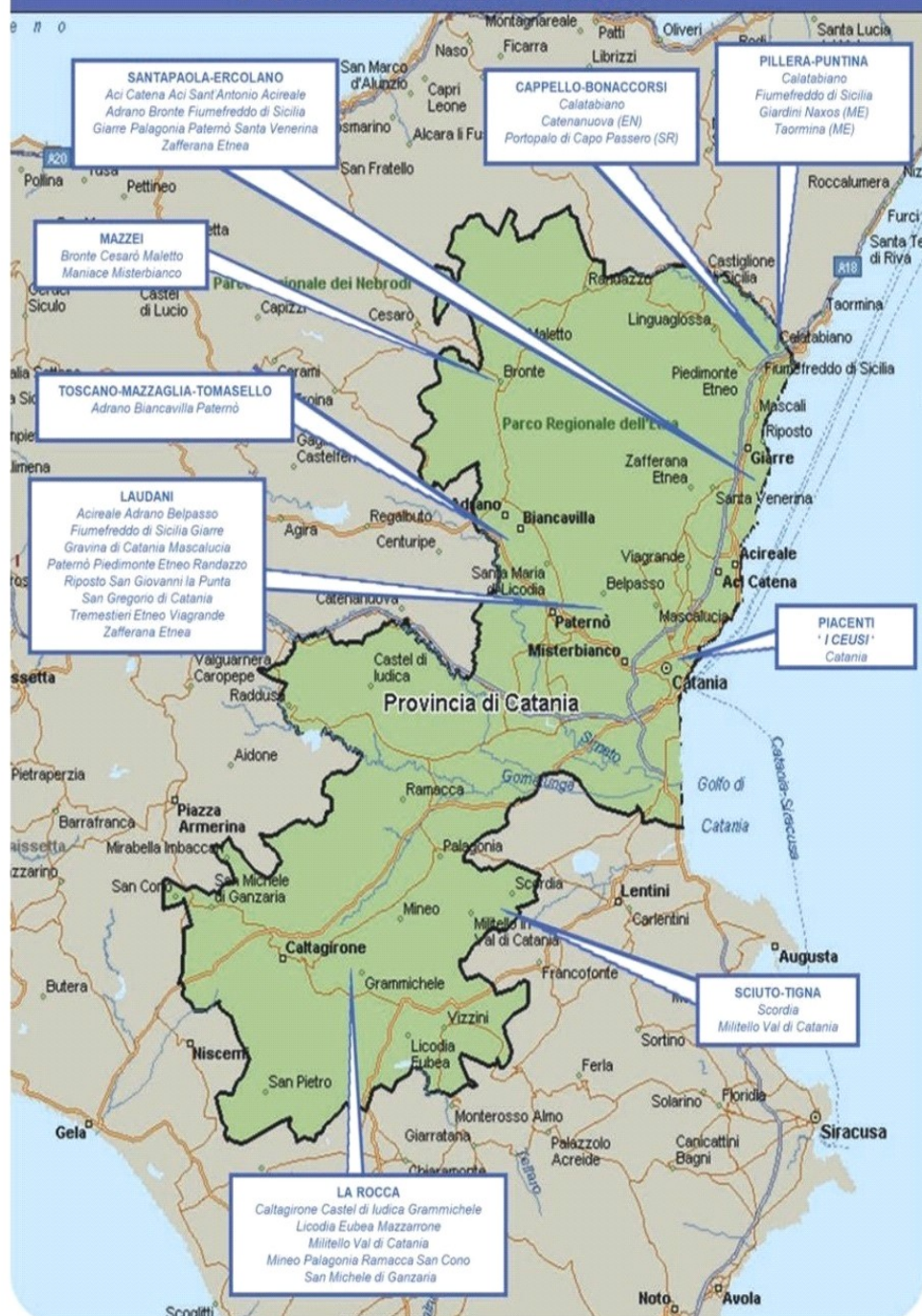
Nel territorio siciliano si registra altresì la presenza di altre organizzazioni mafiose sia autoctone, sia straniere, che riescono a coesistere con cosa nostra in ragione di un'ampia varietà di rapporti e di mutevoli equilibri... **In provincia di Catania** e, più in generale nella Sicilia Orientale, risultano ancora attive importanti famiglie mafiose riconducibili a cosa nostra che al suo modello fanno riferimento sotto gli aspetti organizzativo, funzionale e criminale.

Di seguito si riporta lo schema grafico che rappresenta la distribuzione della criminalità organizzata sul territorio

catanese:



Provincia di Catania



In tale contesto territoriale operano, inoltre, altri sodalizi di tipo mafioso non ricompresi in “Cosa Nostra” che possiedono la medesima articolazione delle famiglie di Catania e, in altri casi, alternano ad una matrice banditesca schemi organizzativi adattivi e fluidi tipici dei quartieri in cui i tali gruppi insistono. Evidente, inoltre, è la propensione dei sodalizi catanesi ad espandere la loro zona di influenza nei contesti circostanti. Difatti, nelle province di Siracusa e Ragusa risultano tangibili le influenze di “Cosa Nostra” catanese e, in misura più ridotta, anche della Stidda gelese. Anche nel secondo semestre 2022 la criminalità organizzata siciliana risulterebbe esercitare una “capacità attrattiva” sulle giovani generazioni, coinvolgendo non solo la diretta discendenza delle famiglie mafiose ma, anche e soprattutto, un bacino di utenza più esteso al fine di ampliare la necessaria manovalanza criminale. L’ormai consolidata strategia di “sommersione” dettata dalle organizzazioni siciliane prevede il minimale ricorso alla violenza al fine di evitare allarme sociale e garantire, nel contempo, un “sereno” arricchimento economico tramite l’acquisizione di maggiori e nuove posizioni di potere. Nel periodo di riferimento vengono confermati quali principali interessi criminali delle mafie siciliane, il traffico di stupefacenti, le estorsioni, l’infiltrazione nei comparti della pubblica amministrazione, nell’economia legale, nel gioco e nelle scommesse online, settore quest’ultimo che garantisce una singolare modalità di controllo del territorio, strumentale anche per il riciclaggio dei capitali illecitamente accumulati. L’altissimo tasso di devianza minorile, correlato agli allarmanti livelli di dispersione scolastica, intorno al 25%, pone Catania al primo posto della classifica tra le quattordici città metropolitane del nostro Paese. L’infiltrazione nell’economia legale da parte delle consorterie mafiose, con l’usura e con le pretese estorsive in danno di commercianti e imprenditori, è finalizzata prioritariamente all’acquisizione di piccole e medie imprese mediante le quali reinvestire i proventi illecitamente accumulati. In questo contesto, il rapporto imprenditore/criminalità mafiosa emergerebbe come un binomio fortemente ambiguo; diversi episodi giudizialmente accertati comproverebbero come imprenditori e commercianti si rivolgano direttamente alla criminalità organizzata sia per il classico “recupero” di crediti vantati, sia per garantirsi, in maniera preventiva, la cd. “protezione”. Questa tendenza, complessivamente considerata, rappresenta un’importante criticità anche alla luce delle ingenti risorse stanziate per il rilancio del Paese e delle specifiche garanzie pubbliche accordate in favore degli istituti di credito per i finanziamenti concessi alle imprese. Al riguardo, il Presidente della Corte d’Appello di Catania, Filippo Pennisi, nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023 e sulla scia di quanto già in precedenza dichiarato, ha evidenziato come

“l’attenzione investigativa si è focalizzata nel monitoraggio del rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole (ossia quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge l’economia delle provincie del distretto) vengano, nel medio periodo, fagocitate dalle consorterie malavitose, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti”. Il Prefetto di Catania nel semestre in esame, al fine di “...verificare l’eventuale sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso...”, ha disposto l’accesso ispettivo nei Comuni di Castiglione di Sicilia e Palagonia, mentre permane il “commissariamento” del Comune di Calatabiano (CT) laddove l’accesso ispettivo aveva evidenziato “la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi”, portando nell’ottobre 2021 allo scioglimento dell’Ente. Particolare attenzione merita la presenza nel catanese di gruppi criminali stranieri che spesso intrecciano affari e pericolosi legami di cointeressenza con le organizzazioni criminali.

Scioglimenti di comuni attualmente in corso (agg. giugno 2021)(<https://www.openpolis.it/parole/quali-e-quanti-sono-i-comuni-commissariati-in-italia/>). Si riportano i Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.

Nome ente	Provincia	Motivo	Data provvedimento
Maniace	CT	Infiltrazioni crim. org.	16/05/2020
Misterbianco	CT	Infiltrazioni crim. org.	01/10/2019

1.2.5. Contesto interno

L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità della struttura organizzativa. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. Come indicato dall’Anac, essa implica:

- una **descrizione della struttura organizzativa**, del **sistema di responsabilità** e delle principali **funzioni** attribuite alle posizioni organizzative;
- l’elaborazione della **mappatura dei processi**.

L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva.

1.2.6. La struttura organizzativa

L’Azienda Speciale, prevista e disciplinata dall’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000, è un Ente strumentale della città Metropolitana di Catania, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un

proprio Statuto, costituita con Delibera del Consiglio della Città Metropolitana di Catania n. 9 del 31.03.2023.

L'Azienda Speciale, ai sensi dello Statuto, ha per oggetto le seguenti attività istituzionali relative ai Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, Servizi Pubblici Locali privi di rilevanza economica e attività strumentali:

- servizi di pulizia e manutenzione legate a variazioni cicliche o variazioni climatiche; - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.); - servizi di manutenzione ordinaria (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale, interventi in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.);
- servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante; - interventi aerei, con piattaforme o cestelli, per la manutenzione di impianti elettrici e di illuminazione, pulizia tetti e grondaie, ecc.; - servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);
- Interventi di manutenzione, sostituzione, lettura e gestione tecnica amministrativa dei gruppi di misura;
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.); - taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi;
- transennature stradali, anche provvisorie; - manutenzione ordinaria impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica, servizi di irrigazione di impianti per l'agricoltura;
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, movimentazione interna e esterna, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica ed uffici pubblici;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, parcheggi, edifici ed attrezzature comprese la gestione di parcheggi a pagamento o non a pagamento; - portierato e guardiania;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, incluso call-center, ecc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.);
- servizi di manutenzione impianti di sollevamento (ascensori); - servizi di manutenzione impianti antintrusione (allarmi e video sorveglianza) - facchinaggio, anche con l'utilizzo di macchinari;
- servizi accessori a quelli indicati negli alinea precedenti; attività di derattizzazione e disinfezione;
- servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante;
- interventi aerei per pulizia tetti e grondaie;

taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi;

Servizi di manutenzione ordinaria di beni immobili (pronto intervento edilizio) edifici e scuole;

attività di cui al D. Lgs. n. 117/2017;

servizi di sostegno e di sviluppo delle Politiche Sociali;

servizi Socio-Assistenziali di competenza della Città Metropolitana di Catania;

servizi pubblici di trasporto a favore di persone svantaggiate;

sala operativa sociale;

centrale operativa pronto intervento emergenze viabilità provinciale, edifici e scuole.

L'Azienda può, altresì, gestire tutte quelle attività ed assumere i servizi ad essa affidate dalla Città Metropolitana di Catania o, previo assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purché in tutti i casi complementari od affini a quelle di cui al precedente comma.

Per il raggiungimento di economie di scala, l'Azienda può svolgere l'esercizio dei servizi di cui al precedente capoverso verso soggetti diversi dalla Città Metropolitana di Catania entro i limiti consentiti dalla legge.

Organi dell'Azienda, ai sensi dello Statuto, sono: L'Amministratore Unico, il Direttore Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Con Decreto, n 66 DEL 11/04/2023 del Commissario Straordinario è stato nominato Amministratore Unico l'avv. Mario Balsamo e il collegio dei Revisori dei Conti: dottori Tito Antonio Giuffrida, Francesco Coco e Alessandro Lo Giudice.

Con atto del 27.09.2023 prot U/1211/2023 è stata nominata la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Speciale "Servizi Città Metropolitana di Catania" al quale competono le funzioni e le competenze di cui agli artt 24 e 25 dello statuto.

Considerato che l'organizzazione aziendale, l'organigramma e il funzionigramma sono in corso di definizione ed elaborazione, si individuano gli uffici/aree attive sulla base della situazione di fatto e precisamente :

AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Mario Balsamo;

DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Laura Montana

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Tito Antonio Giuffrida Francesco Coco e Alessandro Lo Giudice.

Ufficio tecnico: Responsabile -Direttore Tecnico Ing Salvatore Branchina

Ufficio Legale: responsabile // Avv. Andrea Mantegna

Ufficio Prevenzione e Protezione per la sicurezza: RSPP sig.ra Emanuela D'arrigo

Ufficio personale : responsabile// in fase di studio

Ufficio economico finanziario: responsabile// in fase di studio

Ufficio acquisti:responsabile/ Sig. Giuseppe Scibona

Ufficio protocollo:responsabile// in fase di studio

Ufficio informatico: responsabile sig. Renato Platania

Servizi operativi - Pulizia- Autoparco-Car sharing, Manutenzione Strade, Manutenzione Edilia, Manutenzione Verde e Idrogeologico, Custodia e accoglienza musei: responsabile il Direttore Tecnico

1.2.7. Soggetti e Ruoli strategia della prevenzione

I soggetti che concorrono alla strategia di prevenzione della corruzione, all'interno dell'azienda speciale e i relativi compiti e funzioni, sono:

L'amministratore unico:

- Nomina il responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, L. n. 190/2012);
- definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, gli "Obiettivi strategici della SCMC in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza", che costituiscono contenuto e presupposto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT;
- è tenuto, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 190/2012, all'adozione del PTPCT su proposta del RPCT;
- gestisce le segnalazioni whistleblowing che riguardano il RPCT.
- adotta tutti gli atti di indirizzo gestionale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

Con atto dell' 1 settembre 2023, prot. U/1098/23, l'amministratore Unico ha conferito l'incarico di RPCT alla dott.ssa Carmen Simona Di Grazia, cui spettano i seguenti adempimenti:

- predisporre il PTPCT da sottoporre all'Amministratore Unico della Società per l'approvazione;
- curare la pubblicazione del PTPCT sul sito internet della Società nella sezione "Società Trasparente";
- verificare l'efficacia e l'attuazione del PTPCT, proponendo la modifica dello stesso in caso di accertate e significative violazioni o in caso di mutamenti nell'organizzazione ovvero nell'attività della Società;
- collaborare con l'Amministratore Unico della Società nell'individuazione del personale da formare maggiormente esposto al rischio di commissione di reati;
- vigilare sulla diffusione e la conoscenza del Codice Etico e di Comportamento della Società;
- vigilare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- sollecitare dirigenti e responsabili delle aree/uffici a individuare e comunicare i nominativi dei referenti della propria area chiamati a provvedere, ciascuno per i propri uffici, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.
- pubblicare nel sito web della Società la relazione annuale trasmessa all'Amministratore Unico della Società recante i risultati dell'attività svolta;
- programmare e attuare opportune verifiche ispettive interne finalizzate al controllo dell'effettiva ed efficace attuazione delle misure indicate nel PTPCT;
- monitorare, mediante controlli a campione sulle attività espletate dai referenti identificati, le attività ed i procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione;

- definire ed attuare, avvalendosi del supporto dei Responsabili della trasmissione e pubblicazione documenti informazioni e dati, le misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza;

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a garantire la necessaria collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del Responsabile, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di attuazione delle misure preventive, oltre che nelle attività di verifica e controllo.

I Referenti per la prevenzione per l'area di competenza

Coadiuvano il responsabile di ufficio/area e svolgono attività informative nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e attività dell'amministrazione e di costante attività di monitoraggio sull'attività svolta nell'ambito delle singole aree/uffici;

Tutti i Direttori e i Dirigenti e i Responsabili uffici/aree

Sono i primi soggetti responsabili nella gestione del rischio che devono collaborare con il RPCT soprattutto per la mappatura dei processi aziendali. La mappatura non aderente alla realtà e la definizione di misure inappropriate sarà imputabile ai responsabili di Area/ufficio e ai referenti in base ai compiti assegnati, in ossequio alle previsioni di legge, al pari della mancata collaborazione attiva e rileva ai fini disciplinari e contabili. Per facilitare l'operato dei Referenti, il RPCT inoltrerà circolari, direttive, bozze di report tipo al fine di supportare e coordinare l'operato dei medesimi.

In particolare i Direttori e i Dirigenti e i Responsabili uffici/aree

- nominano i referenti di area /ufficio per lo svolgimento delle attività;
- forniscono le informazioni, richieste dal soggetto competente, per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di commissione di reati e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- concorrono, anche mediante l'analisi dei rischi, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti;
- perseguono gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione e vigilanza sul rispetto e l'attuazione da parte dei dipendenti;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, dei referenti e degli organi competenti;
- partecipano al processo di gestione del rischio e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di commissione di reati, anche mediante controlli a campione sulle attività espletate dai dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori dei propri uffici;
- assicurano l'osservanza al Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio del procedimento disciplinare o la segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

- inviano comunicazione tempestiva al RPCT di violazioni delle misure indicate nel PTPCT o di qualsiasi criticità/anomalia riscontrata nella gestione delle attività di ufficio;
- elaborano la proposta di Piano dei bisogni formativi in materia di corruzione per le aree e gli uffici di competenza;
- predispongono le relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal PTPCT;
- monitorano il rispetto dei tempi dei procedimenti e segnalano eventuali ritardi;
- monitorano tutte le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- svolgono ogni altra funzione prevista dalla legge e dal PTPCT e richiesta dal RPCT ai fini della prevenzione della corruzione e funzionale all'attuazione del Piano;
- promuovono tutte le azioni atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione;
- attuano la rotazione periodica del personale;

Tutti i dipendenti dell'Amministrazione:

Tutti i dipendenti sono tenuti:

- alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione;
- ad effettuare dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al dirigente responsabile più prossimo;
- ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ai Referenti per la prevenzione della corruzione segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPC e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal PTPC;
- a segnalare, al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o di segnalare al proprio superiore gerarchico condotte che si presumono illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione

Anche i collaboratori osservano le misure contenute nel PTPCT e il Codice di comportamento e segnalano le situazioni di illecito.

1.2.8. Struttura a supporto RPCT

Struttura di supporto al RPCT l'ANAC nel PNA 2022 (par. 4.7 dell'All. 3 "Il RPCT e la struttura di supporto") ha disposto che: "Considerati i delicati compiti che spettano al RPCT, l'Autorità ritiene che anche con riguardo a tali enti /società vada assicurato al RPCT un adeguato supporto, attraverso la previsione di una struttura organizzativa idonea e proporzionata che consenta al RPCT di svolgere in modo completo ed effettivo le proprie funzioni.

Laddove possibile è opportuno che l'organo di indirizzo doti il RPCT di un ufficio appositamente dedicato al supporto del RPCT, con personale congruo per numero e professionalità, e risorse strumentali. La titolarità di tale ufficio va posta in capo al RPCT e non ad altro dirigente. In ogni caso, qualora per la carenza del personale dell'ente/società non sia possibile costituire tale struttura dedicata, l'organo di indirizzo può valutare l'adozione di appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici.

Ad oggi, SCMC non dispone di servizi o strutture specifiche a supporto del RPCT e pertanto considerato, che trattasi della costruzione di un sistema di prevenzione, si ritiene opportuno costituire un apposito ufficio di supporto al RPCT.

1.2.9. Mappatura dei processi

Secondo quanto previsto dall'allegato 1 del PNA 2019 approvato dall'Anac, l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi che consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dalla Società venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dalla Società.

L'esecuzione dell'attività appena descritta – pur condizionata dalle dinamiche proprie della SCMC, soprattutto quelle inerenti alla sua progressiva strutturazione dovuta alla recente costituzione – ha condotto ad una mappatura dei processi che risultano allo stato evidenti. Ad una descrizione più analitica e approfondita di tutti i processi della Società si perverrà pertanto gradualmente nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo.

1.2.10. La valutazione del rischio

L'analisi di contesto esterno ed interno e, in particolar modo, la mappatura dei processi dell'organizzazione rappresenta una fase fondamentale del processo di gestione del rischio corruzione e adempimento propedeutico alla conduzione della “*valutazione del rischio*”. La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui tale elemento è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). Si articola in **tre fasi**:



In sede di conduzione della valutazione dei rischi associati ai processi, si è tenuto conto:

- di quanto previsto all’**art. 1, comma 16, legge 6 novembre 2012, n. 190**, con riferimento ai “*procedimenti a rischio*” (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici; concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009);
- delle “*aree a rischio obbligatorie*”, individuate dal PNA 2013 (acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, privi di/con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario);
- delle “*aree di rischio*”, indicate dal PNA del 2015 (gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso).

Le aree a rischio sopra riportate sono denominate “*aree a rischio generali*”.

Oltre alle “*aree a rischio generali*”, ogni organizzazione e, quindi anche la SCMC, ha ambiti di attività peculiari che fanno emergere le “*aree di rischio specifiche*”, così denominate in quanto peculiari dell’Ente che esegue la valutazione del rischio.

Per quanto concerne i procedimenti individuati dall’art. 1, comma 16, legge 6 novembre 2012, n. 190, che, come già sottolineato, per loro caratteristiche intrinseche, vengono considerati dal legislatore ad “*alto rischio di corruzione*”, nonché per gli altri sopra delineati, si riporta di seguito la correlazione con i servizi attivi nell’ambito della SCMC:

- a) processi volti al rilascio di autorizzazioni o concessioni - allo stato non attivi;
- b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici: Organo di Vertice – Direttore Tecnico
- c.) processi volti alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati : allo stato non attivi;
- d.) concorsi e prove preselettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera: Organo di Vertice;

- e). gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Organo di vertice
- f.) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: organo di vertice;
- g). incarichi e nomine: Organo di vertice;
- h.) affari legali e contenzioso: Ufficio Legale

1.2.11 L'Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio o, meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di determinare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza della SCMC, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è fondamentale poiché i responsabili delle Articolazioni, avendo una conoscenza approfondita delle stesse e dei processi associati, sono in grado di fornire al RPCT il necessario supporto conoscitivo funzionale alla gestione delle varie fasi del Piano.

Come sottolineato dall'ANAC, ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario:

-Una definizione preliminare dell'oggetto di analisi: tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti. Nella sostanza, esso può essere l'intero processo o le singole attività di cui lo stesso si compone. Si ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal "processo". Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Il processo, rappresentando il livello minimo di analisi, come sottolineato dall'ANAC, è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità. In fase di predisposizione del primo PTPCT, in ragione delle dinamiche organizzative della SCMC, ancora in fase di strutturazione e definizione, si è optato per una mappatura dei processi. Resta fermo che, a seguito della definizione strutturale e della piena attivazione dei processi, si avrà cura di approfondire la descrizione dei processi e il correlato *risk assessment* e le singole attività dei vari processi.

Selezione delle tecniche e delle fonti informative: per procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative. A titolo esemplificativo, l'ANAC ha indicato le seguenti fonti informative utilizzabili: le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno, le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi, l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione verificatisi in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili, incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta dei processi e, quindi, delle relative criticità etc...;

Individuazione e formalizzazione dei rischi: l'ANAC prevede che, per ogni processo, deve essere individuato almeno un evento rischioso. A seconda del livello di analiticità della mappatura dei processi si avranno strutture del Registro degli eventi rischiosi più o meno analitiche, fino a far corrispondere – progressivamente – gli eventi rischiosi alle singole fasi/attività del processo.

VITÀ SENSIBILI EVENTI RISCHIOSI

1.2.12. 1 L'analisi del rischio

Nella predisposizione del presente PTPCT, l'analisi del rischio, come da indicazioni dell'ANAC, è stata articolata in due fasi:

- nella prima, è stata effettuata un'analisi dei fattori abilitanti;
- nella seconda, attraverso il supporto di un set di indicatori indicati nel PNA 2019, si è provveduto ad analizzare gli eventi rischiosi e a effettuare una stima del livello di esposizione al rischio.

1.2.13 Analisi dei fattori abilitanti

I fattori abilitanti sono elementi che – nell'ambito di ciascun contesto lavorativo – possono facilitare il verificarsi di comportamenti e, più in generale, di fatti corruttivi.

L'analisi di questi fattori consente di:

- individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi;
- valutare i presidi in essere al fine di identificare ulteriori espedienti di mitigazione (es., ulteriori misure specifiche, maggiori livelli di trasparenza, procedure più chiare, maggiore segregazione del processo, aggiuntivi incontri formativi ed informativi).

A mero titolo esemplificativo, **possono costituire fattori abilitanti:**

- la mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli);
- la mancanza di trasparenza;
- l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- l'inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- la scarsa responsabilizzazione interna;
- la inadeguata diffusione della cultura della legalità;

1.2.14 Stima del livello di esposizione al rischio

Per quanto attiene, invece, alla stima del livello di esposizione al rischio corruttivo, si è, invece, in presenza di una attività più propriamente finalizzata a dare una valutazione sul livello di esposizione di ciascun processo (nel caso del presente PTPCT) o attività al rischio corruttivo.

In ossequio alle indicazioni dell'Anac, l'analisi del livello di esposizione è avvenuta nel rispetto dei principi-guida da essa forniti ed è stata improntata ad un **criterio di prudenza per evitare nocive sottostime del rischio** che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

L'analisi del livello di esposizione al rischio impone, così come previsto dall'Anac nel PNA 2019: la scelta di un **approccio valutativo**; la scelta dei **criteri di valutazione**; l'**individuazione di dati e informazioni**; la formulazione di un **giudizio sintetico**.

1.2.15 Scelta dell'approccio valutativo

Nella scelta dell'approccio valutativo, ci si è orientati, come peraltro espressamente consigliato dall'ANAC, per quello **“qualitativo”** in luogo di quello **“quantitativo”**. Nell'ambito di tale approccio, l'esposizione al rischio è stimata in base a ragionate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.

1.2.16. Individuazione dei criteri di valutazione

Al fine di supportare le Organizzazioni impegnate nelle operazioni di stima del livello di rischio, l'ANAC (PNA 2019 - Allegato I) ha definito precisi criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio, tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle attività che lo compongono.

Nello specifico, i predetti indicatori di stima del livello di rischio sono declinati come di seguito indicati:

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno all'organizzazione**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'organizzazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché ciò implica che quell'attività è contraddistinta da elementi che la rendono particolarmente esposta ad eventi corruttivi (a titolo esemplificativo, la tipologia di benefici connessi alla stessa);
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

1.2.17. Ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di esposizione al rischio di ciascun processo, si procede alla sua ponderazione, con l'obiettivo di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento più mirato e le relative priorità di attuazione"

La fase di ponderazione del rischio, ha lo scopo di stabilire:

- a. le azioni da intraprendere, per ridurre l'esposizione al rischio;
- b. le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, devono essere valutate le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione. In astratto, la ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Un concetto nodale per stabilire se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo", ovvero il rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate. È opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato, in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi, attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse, può sempre manifestarsi. Ed inverso, l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più possibile trascurabile.

La fase della ponderazione del rischio e quella relativa alla programmazione delle misure, come le altre fasi del processo di gestione del rischio, hanno risentito della circostanza che è ancora in corso il processo di completa strutturazione della SCMC. In fase di redazione del PTPCT 2025-2027, gli aspetti relativi sia alla ponderazione del rischio sia alla programmazione e monitoraggio saranno oggetto di approfondimento.

Tuttavia, si ritiene opportuno analizzare i procedimenti maggiormente esposti a rischio di corruzione, in linea con le più recenti indicazioni metodologiche impartite dall'ANAC, di seguito indicati:

- Selezione del personale;
- Progressioni di carriera;
- Affidamenti diretti dei contratti di lavori, servizi e forniture

1.2.18. Selezione del personale

Il procedimento viene considerato tra quelli di particolare attenzione già dalla legge n. 190 del 2012 – in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità .

La SCMC con l'obiettivo di rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 165/2006, ha definito i criteri e le modalità per la selezione e assunzione di personale esterno e le procedure per le progressioni interne del personale dipendente adottando con delibera dell'Amministratore Unico, del 15 settembre 2023, un proprio "Regolamento per il reclutamento, selezione e selezione del personale dipendente, e progressioni verticali" pubblicato nel mese di maggio

2024 sul sito istituzionale della SCMC, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “criteri selezione personale”.

L’area viene indicata sia dalla legge n. 190/2012 sia dalle determinazioni dell’ANAC come ad elevato rischio, particolarmente sensibile sotto il profilo del rischio di fatti corruttivi.

Si ritiene di ridurre il potenziale rischio che possa verificarsi un evento corruttivo, tramite l’adozione delle seguenti misure:

- procedura di selezione del personale improntata alla massima trasparenza, pubblicità, parità di condizioni di accesso e oggettività degli strumenti selettivi, formalizzata e pubblicata sul sito istituzionale della società;

SCMC ritiene fondamentale sviluppare un livello di trasparenza delle procedure di reclutamento di risorse a tempo indeterminato e/determinato, in modo che esse risultino sempre aggiornate della seguente documentazione:

- avviso di selezione,
- atto di nomina della Commissione di selezione,
- tracce delle prove (scritte/teorico pratiche/colloquio),
- criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione,

La tempestività della pubblicazione risulta fondamentale anche ai fini della trasparenza e non può superare i 15 gg lavorativi. Queste pubblicazioni consentono l’esercizio del controllo diffuso sulla regolarità delle procedure selettive da parte dei soggetti interessati e del cittadino.

La tempestività della pubblicazione risulta fondamentale ai fini della trasparenza. Difatti, queste pubblicazioni consentono l’esercizio del controllo diffuso sulla regolarità delle procedure selettive da parte dei soggetti interessati e del cittadino. Tale regime di conoscibilità assolve inoltre alla funzione di rendere note le decisioni assunte dalla commissione esaminatrice in ordine ai criteri di valutazione e riduce drasticamente le istanze di accesso agli atti e i contenziosi:

- rotazione della composizione dei componenti delle commissioni esaminatrici;
- verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nella procedura selettiva per l’ammissione alla stessa (es. titoli di studio, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali,);
- corretta conservazione e tracciabilità degli atti e delle attività selettive poste in essere e accessibilità, qualora previsto per legge;
- gestione dei conflitti di interesse tra il soggetto selezionatore e il candidato;
- Verifica presenza atto di nomina commissione giudicatrice;
- Verifica dell’assenza di conflitto di interessi nella nomina dei membri della commissione -Acquisizione del certificato penale (per le sentenze definitive) e quello dei carichi pendenti;
- Verifica rispetto criteri di attribuzione dei punteggi al candidato selezionato secondo le previsioni del Bando/;
- Verifica del Responsabile del Procedimento in merito i requisiti di legittimazione e i presupposti di

fatto e di diritto rilevanti per la procedura di selezione;

- Osservanza del regolamento per l'assunzione del personale;
- Distinzione chiara e precisa di ruoli e compiti degli organi e uffici competenti per la procedura di selezione.

Si ritiene di dover adottare le precitate misure, in relazione alle procedure per la selezione di personale, che eventualmente saranno espletate nel prossimo triennio

Progressioni di carriera

La progressione di carriera viene indicata esemplificativamente dall'ANAC nel PNA come una delle aree ove possono annidarsi alcuni rischi da considerare in un'ottica strumentale alla realizzazione di fatti di corruzione. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dal CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizie e servizi integrati/multiservizi.

Tuttavia, la società ritiene opportuno attuare misure volte a evitare progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti ed escluderne altri, dovendosi invece puntare al merito e sulla definizione e diffusione di criteri trasparenti, conoscibili da tutti.

Ed ancora, evitare riconoscimenti di avanzamenti di carriera a soggetti non meritevoli o non aventi requisiti di competenza richiesti, al fine dell'ottenimento di favori e/o corrispettivi economici.

Si ritiene che il potenziale rischio di eventi corruttivi possa essere mitigato attraverso l'adozione delle seguenti misure:

Rispetto per la procedura/ regolamento aziendale per la gestione degli avanzamenti di carriera/incentivi economici di qualsivoglia natura

1.2.19 Affidamenti diretti

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha introdotto alcune importanti novità per l'istituto dell'affidamento diretto.

L'articolo 50 del d. lgs. n. 36/2023, che ha reso in sostanza ordinaria la regolamentazione delle procedure di affidamento dei contratti cc.dd. sotto soglia stabilita dalla legge n. 120/20, dispone espressamente che:

“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”

Ed ancora, l'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale".

Nella scelta degli operatori economici affidatari tramite l'affidamento diretto si applica un criterio di rotazione degli affidamenti.

Difatti, l'articolo 49 del d.lgs. n. 36/2023 dispone espressamente quanto segue:

"1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.".

SCMC ha adottato la piattaforma di e-procurement TuttoGare, che consente agli Enti di affidare contratti pubblici per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

La piattaforma telematica di e-procurement, raggiungibile all'indirizzo "<https://scmc.tuttogare.it>", consente di gestire tutte le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle procedure di gara per evitare i seguenti eventi rischiosi:

- comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti;
- frazionamento artificioso oppure il calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto;
- mancata attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari, al di fuori dei casi di cui all'articolo 49, comma 5, del Codice.

Per la mitigazione del rischio, si ritiene necessario:

- possibilità di tracciare tutta la documentazione oggetto dell'affidamento;

- attuazione di controlli a campione, volti a verificare l'osservanza delle procedure;
- analisi di un campione di affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto;
- analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;
- tracciabilità informatica degli atti;
- aggiornamento tempestivo degli elenchi degli operatori economici;
- predisposizione e utilizzo di apposite check list;

Con Delibera dell'Amministratore Unico del 9 ottobre 2023, SCMC ha adottato il "Regolamento dell'Azienda Servizi Città metropolitana di catania (SCMC) per l'affidamento di lavori servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie ai sensi del D.Lgs 36/2006.

TITOLO III IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

1.3.1 Il Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta a:

- individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi;
- programmare le modalità dell'attuazione dei presidi e delle misure di prevenzione della corruzione.

In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l'attuazione di misure di prevenzione del rischio specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure deve, quindi, essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di attuazione, di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili. Le misure devono essere, infine, calibrate in base alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione aziendale.

Ovviamente minore è la conoscenza del processo, più generica sarà l'individuazione degli eventi rischiosi;

così come più superficiale è la fase di analisi e valutazione del rischio, minori saranno le informazioni utili a tarare le misure di prevenzione in funzione dei rischi individuati e delle caratteristiche dell'organizzazione.

La fase di individuazione delle misure deve essere altresì impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.

1.3.2. Misure di prevenzione della corruzione

L'individuazione e la programmazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche:

- le prime intervengono in maniera trasversale sull'intera SCMC e su tutte le aree di rischio e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- le seconde agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su aree e processi specifici.

Pur traendo origine da presupposti diversi, entrambe le tipologie di misure sono parimenti importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

Ciò premesso, si indicano di seguito le misure generali e trasversali oggetto di programmazione e attuazione. Per ogni misura generale si procede alla sua denominazione, allo stato di attuazione, al suo scopo, all'individuazione del soggetto responsabile e alla definizione temporale del monitoraggio, se diverso da quello annuale.

1.3.3 Misura- Trasparenza

La trasparenza costituisce un importante strumento che caratterizza l'attività della società per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento. L'osservanza puntuale degli obblighi di pubblicazione di informazioni, documenti ed atti sul sito web istituzionale permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di prevenire potenziali condotte illegali o irregolari.

Delle attività realizzate e delle ulteriori azioni da intraprendere a seguito della successiva evoluzione del quadro normativo si dà conto diffusamente nella SEZIONE II del presente PTPCT, alla quale si fa rinvio.

1.3.4. Misura - Codice Etico e di Condotta

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici etico e di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla L.190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei dipendenti e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione.

Nel Codice si stabiliscono i principi guida, le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento che il personale deve osservare e promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale, regole comportamentali il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale.

Difatti, il Codice di comportamento persegue la finalità di prevenire, contrastare, gestire e risolvere ogni condotta contraria alle prescrizioni di legge;

Il Codice etico e di comportamento dei dipendenti, consulenti, collaboratori e fornitori di SCMC, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico il 29 maggio 2024, individua il complesso di principi, valori, diritti e doveri nonché le norme di comportamento e le responsabilità a cui la società e i suoi

Amministratori, Dirigenti, dipendenti e collaboratori e fornitori si attengono nello svolgimento della loro attività e nei confronti degli stakeholder o portatori di interessi, con i quali si trovano quotidianamente ad interagire. L'insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice deve ispirare l'attività di tutti coloro che operano nella società, tenendo conto dell'importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Il richiamo al Codice viene inserito nei contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, nonché alle imprese fornitrici di servizi in favore dell'Ente. Le norme contenute nel Codice debbono essere estese a tutti collaboratori, consulenti e incaricati, nonché nei confronti di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzino opere in favore dell'Ente. La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei principi contenuti nel Codice e delle misure preventive previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è condizione necessaria per l'attuazione degli stessi e per un'azione efficiente da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il RPCT in tutti i casi in cui ha conoscenza di una violazione del Codice e del PTPCT, per effetto di una segnalazione ritenuta fondata o di un accertamento durante lo svolgimento delle attività di propria competenza, svolgono un'attività istruttoria sui contenuti delle segnalazioni ricevute, al termine della quale formulano le proprie valutazioni e conclusioni. Tale istruttoria non si configura in alcun caso come procedimento disciplinare ai sensi del CCNL di riferimento, che sarà eventualmente avviato secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile qualora si riscontri una violazione del Codice di Comportamento e del PTPCT.

Qualsiasi violazione del Codice può essere in qualunque momento segnalata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o Organismo di Vigilanza o al preposto per il controllo interno che si impegnano ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ogni violazione del PTPCT viene riportata nella relazione annuale presentata dal RPCT al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico.

Le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice rilevata in seguito ad altra attività di accertamento, sono tempestivamente valutate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o dall'Organismo di Vigilanza per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Di seguito si riportano le sanzioni applicabili:

Per i dipendenti l'osservanza delle norme del Codice Etico costituisce parte essenziale delle proprie obbligazioni contrattuali. Pertanto, la loro violazione costituisce inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati in relazione alla gravità o recidività o al grado della colpa, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo che sono tenuti a rispettarne i precetti. Le violazioni sono sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di somministrazione del lavoro.

La violazione del Codice da parte dei fornitori, collaboratori, consulenti esterni e da altri Destinatari diversi dai soggetti sopra menzionati, viene considerata come fatto grave tale da determinare, nel caso in

cui tale rapporto sia regolato da un contratto, la risoluzione del contratto, nel rispetto della legge e del contratto stesso e fermi restando il diritto al risarcimento del danno e la possibilità che venga instaurato un giudizio penale nei casi in cui si configuri un'ipotesi di reato. La violazione degli obblighi previsti dal codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge, e dai contratti collettivi. Al fine di realizzare il sistema di monitoraggio, l'ufficio legale con cadenza semestrale, invia una nota al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con la quale indica se sono state irrogate sanzioni disciplinari ai dipendenti per violazioni a quanto stabilito dal presente Piano e dal Codice etico.

Stato di attuazione : attuato il Codice è pubblicato sul sito web aziendale:

Scopo: alimentare e promuovere la cultura aziendale dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza;

Soggetto responsabile: Tutti i Responsabili uffici /aree/servizi;

Monitoraggio: semestrale

1.3.5. Misura Gestione conflitto di interesse.

Ogni dipendente/collaboratore/dirigente della SCMC è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Ente in linea con gli aspetti tecnici della professione svolta e nel pieno rispetto delle norme del Codice Comportamentale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. L'obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale, rappresenta il più importante precursore della corruzione. La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione del conflitto di interessi. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse (della società) cui è preposto il dipendente potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo dipendente, direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per la società.

Occorre tener presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia, attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità, richiesta al dipendente nell'esercizio del potere decisionale, tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso specifico, ovvero in relazione all'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che, con l'art. 1, co. 41, della Legge n. 190/2012, è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241) l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi", che impone l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento, o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

La gestione del conflitto di interessi si concretizza con l'obbligo del dipendente di astensione dallo svolgimento di attività in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, e di segnalazione tempestiva. Difatti, ogni dipendente/collaboratore/dirigente della società è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della società.

Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Dirigente/responsabile di riferimento del soggetto interessato o, nel caso di Dirigente/responsabile, l'Amministratore Unico, è chiamato a valutare se la situazione segnalata, o comunque accertata, realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità e il buon andamento della società. Sull'astensione decide il Responsabile dell'ufficio.

All'interno del Codice etico e di comportamento di SCMC è stato disciplinato il conflitto di interessi, con l'esplicito invito, rivolto a tutti i Dipendenti, a evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e l'indicazione di astenersi dal prendere decisioni o svolgere una qualsiasi attività che possa contrapporre, anche potenzialmente, loro interessi personali a quelli di SCMC o che possa interferire con la capacità di assumere decisioni nell'interesse della SCMC stessa.

Quale misura di gestione del rischio, si ritiene opportuno adottare un'apposita procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, che preveda le tempistiche e le modalità di:

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti, rilasciate al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a responsabile unico del progetto;
- monitoraggio e verifica della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica, della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;
- verifica situazioni di conflitto di interessi per i componenti delle commissioni di concorso o gara;

Stato di attuazione: da attuare;

Scopo: Verifica durante l'anno delle dichiarazioni rese dal personale attualmente in servizio e dai collaboratori/consulenti in merito a situazioni di conflitto d'interesse.

Soggetti responsabili: Dirigenti di tutte le Direzioni, Responsabili uffici e aree secondo ambito di competenza

Monitoraggio: annuale.

1.3.6. Misura- Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni. Il complesso intervento normativo si inquadra nell'ambito delle misure volte a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato. Le disposizioni del decreto tengono conto dell'esigenza di evitare che lo svolgimento di certe attività e funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita. Il legislatore ha anche valutato, in via generale, che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell'attività amministrativa costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori. Nel delineare le fattispecie di inconferibilità, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ha considerato anche i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati e ha sancito il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La durata dell'inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato. Con riferimento ai casi di incompatibilità, per la cui disamina si rinvia al testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni solari dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa della incompatibilità.

La violazione della disciplina di cui al citato decreto comporta la nullità degli atti di conferimento di incarichi e la risoluzione del relativo contratto. Ulteriori sanzioni sono previste a carico dei componenti degli organi responsabili della violazione, per i quali è stabilito il divieto per tre mesi di conferire incarichi. L'Autorità ha precisato – a tale riguardo – che la sanzione inibitoria che vieta all'organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per un periodo pari a tre mesi non è automatica ma richiede una previa valutazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa. L'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. La dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, comma 4).

Nelle Linee guida del 2016 (Delibera n. 833/2016) l'ANAC ha evidenziato che “tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare, i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela

e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all'art. 20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità”.

Considerato che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico, l'Autorità, nelle stesse Linee guida sopra richiamate, ha ritenuto “altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato”. Nella rilevazione e gestione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità, occorre prestare attenzione alle verifiche da svolgere per il personale assegnato temporaneamente ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, mediante il collocamento in comando o posizioni similari. Ad integrazione di quanto evidenziato nelle Linee guida di cui alla Delibera n. 833 del 2016, nell'ambito del PNA 2019, l'ANAC ha precisato che - al fine di dare attuazione alle disposizioni del citato decreto - si rende necessario garantire:

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire;
- il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
- la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 3.

È poi previsto che annualmente si confermi la persistenza dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e che tali dichiarazioni vengano acquisite agli atti del soggetto che gestisce le risorse umane. L'attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità è rimessa prioritariamente al RPCT che “cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”.

Stato di attuazione : da attuare;

Scopo: aggiornamento annuale delle dichiarazioni di incompatibilità al personale dirigenziale già titolare di incarico e richiesta delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità ai dirigenti titolari di nuovi incarichi. Verifica al bisogno di analoghe situazione degli Organi aziendali.

Soggetto responsabile: Responsabili e Dirigenti che conferiscono gli incarichi;

Monitoraggio : annuale od in occasione di mutamenti

1.3.7. Misura -Conferimento e autorizzazione incarichi

Disciplina degli incarichi esterni del personale. Può capitare che alcune professionalità interne alla SCMC abbiano l'opportunità di incarichi esterni, il cui esercizio deve essere temperato con il

disposto costituzionale dell'art. 98 (servizio esclusivo della Nazione) e con l'esigenza di evitare il sorgere di situazioni di conflitto di interessi.

L'incarico deve essere "autorizzato" quando il dipendente chieda di svolgere una determinata attività presso un soggetto esterno, oppure quando un soggetto esterno chieda di avvalersi di un dipendente della società nominativamente individuato.

Al fine di assicurare l'assoluta imparzialità e trasparenza dell'operato dei propri dipendenti e la non commistione con attività extra-istituzionali, l'autorizzazione dell'incarico è soggetta al rispetto dei seguenti criteri oggettivi, esplicitati nella direttiva prot. n. 74427 del 10 maggio 2004 e successive disposizioni e circolari interne, volti a escludere casi di incompatibilità e ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nell'interesse del buon andamento dell'azione amministrativa:

- a) l'incarico deve essere compatibile con l'attività istituzionale della società e con i compiti cui è adibito il dipendente;
- b) la prestazione non deve interferire o essere direttamente o indirettamente in contrasto con gli interessi della società, né pregiudicarne il decoro;
- c) l'incarico non deve essere svolto per conto di soggetti contraenti, concessionari o comunque fornitori di beni e servizi alla SCMC;
- d) l'incarico dev'essere temporaneo ed occasionale;
- e) l'incarico dev'essere svolto al di fuori dell'orario di lavoro del dipendente o in giornate lavorative per le quali è preventivamente autorizzata l'assenza;
- f) le modalità di svolgimento dell'incarico non devono richiedere un impegno tale da recare pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale e non devono compromettere il buon andamento del servizio e il puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio; al riguardo si precisa che per il personale che riveste incarichi dirigenziali o comunque incarichi di particolare responsabilità, l'autorizzazione già concessa può essere successivamente sospesa o revocata per sopravvenute esigenze di servizio. Il rispetto dei criteri sopra richiamati è onere del soggetto conferente/autorizzante che, in relazione al soggetto interessato dall'incarico, può essere L'Amministratore Unico.

Si evidenzia infine che gli incarichi conferiti/autorizzati sono oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente – Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti", ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e, per la dirigenza, anche ai sensi dell'art. 1454.

La pubblicazione rafforza l'efficacia della misura generale in oggetto aggiungendo il potenziale controllo anche da parte di soggetti esterni.

Stato di attuazione: non attuato in quanto, allo stato, la Società non è a conoscenza di tali fattispecie;

Scopo: Verifica autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-società secondo la disciplina aziendale e verifica delle eventuali segnalazioni pervenute ad SCMC aventi ad oggetto lo svolgimento di incarichi extra aziendali non autorizzati ;

Soggetto responsabile: Dirigenti /Responsabili aree di pertinenza.

Monitoraggio annuale

1.3.8. Misura. Segnalazione di illeciti (whistleblowing)

Il decreto legislativo n. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” costituisce la normativa di attuazione in Italia della Direttiva Europea n. 1937/2019.

Il whistleblower è la persona che fa la segnalazione, denuncia o divulgazione. La segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea deve essere fatta “nell'interesse pubblico o dell'integrità della pubblica amministrazione” in quanto con essa il segnalante contribuisce all'emersione degli illeciti di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo. In questi casi, il segnalante è protetto sia mediante la garanzia dell'anonimato sia mediante la tutela da ritorsioni, incluse quelle afferenti alla sua posizione lavorativa nell'Amministrazione.

Il decreto legislativo n. 24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi rispetto alla precedente normativa. Vi sono ricompresi, tra l'altro, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

La finalità principale della disciplina è quello di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati. Infatti, la Direttiva UE ha come obiettivo la creazione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri utili ai potenziali whistleblower.

Il Whistleblower, a seguito della segnalazione, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

La tutela contro le ritorsioni si applica non solo se la segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

La protezione dalle ritorsioni spetta anche a soggetti collegati al segnalante, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, e che, pertanto, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente nei loro confronti (facilitatore; persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e

corrente; enti di proprietà della persona segnalante o per i quali questi lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone).

Il d.lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni, utilizzare in modo progressivo e sussidiario:

- canale interno, da utilizzare in via immediata, presso l'ente di appartenenza
- canale esterno, presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giudiziaria;

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.

Possono effettuare le segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di SCMC:

- tutti i dipendenti dell'Ente che operano all'interno dello stesso;
- coloro che hanno instaurato con la società altri tipi di rapporti giuridici, pur non avendo la qualifica di dipendenti, come i volontari, i tirocinanti;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la società, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della stessa;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Possono effettuare una segnalazione anche coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con SCMC (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il periodo di selezione o in altre fasi precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

Solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC o effettuare una divulgazione pubblica (mezzo stampa) o ricorrere al mezzo stampa.

Con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ANAC ha approvato le nuove Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. In tali linee guida si specificano le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

I canali interni devono essere progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato e rispettare la tutela della riservatezza e la disciplina sul trattamento dei dati personali, anche tramite strumenti di crittografia.

In ottemperanza alla precitata normativa, SCMC si sta adoperando per istituire un apposito canale di segnalazione interna.

Il Canale interno prevede le seguenti modalità di segnalazione:

- segnalazione scritta tramite piattaforma digitale;
- segnalazione orale tramite piattaforma digitale;

Stato di attuazione : da attuare

Scopo: sviluppare una piattaforma che consenta la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio che riceve tali segnalazioni di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità.

Soggetto responsabile: Dirigenti/responsabili di pertinenza , RPCT.;

Monitoraggio: annuale

1.3.9 Misura- Formazione

La legge n. 190/2012 attribuisce un ruolo fondamentale all'attività formativa nell'ambito della realizzazione del sistema di prevenzione della corruzione.

Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza: pertanto, affinché l'attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace, è fondamentale la formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difforni.

Tramite l'attività di formazione, SCMC intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Ai fini della prevenzione della corruzione, la formazione deve perseguire l'obiettivo di creare una diffusa cultura della legalità attraverso una conoscenza ampia delle norme di riferimento e l'adozione di comportamenti ispirati all'etica e all'interesse pubblico. Le attività formative rappresentano quindi una leva di primaria importanza per favorire, da un lato, una maggior consapevolezza nell'assunzione di decisioni, in quanto una più ampia ed approfondita conoscenza riduce il rischio di porre in essere azioni illecite; dall'altro consente l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

Pertanto, nel corso del triennio 2024 – 2026, si ritiene necessario realizzare diverse attività formative per i soli dipendenti dell'Ente, in relazione alle seguenti tematiche:

- cultura della legalità;
- contratti e gestione degli appalti;
- trasparenza
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- conflitto di interesse;
- etica e codice di comportamento;

La formazione dovrà essere assicurata mediante percorsi di:

- livello generale rivolto a tutti i dipendenti;
- livello specifico rivolto ai dipendenti che operano nelle aree maggiormente a rischio;

Per il 2024 devono essere programmate le seguenti misure:

“Piano di formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo”;

“Piano di formazione del RUP in materia di anticorruzione”;

Stato di attuazione : da attuare

Scopo: una maggior consapevolezza nell’assunzione di decisioni, in quanto una più ampia ed approfondita conoscenza riduce il rischio di porre in essere azioni illecite; ed inoltre consente l’acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione

Soggetto responsabile: Dirigenti/responsabili di pertinenza .;

Monitoraggio: annuale

1.3.10. Misura - Rotazione del personale

La rotazione è una tra le diverse misure che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire «procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari». L’ambito soggettivo di applicazione della misura di rotazione è quello delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 (ex art. 1, comma 59, l. n. 190/12), ma l’ANAC, pur in assenza di una previsione normativa in tal senso, auspica nel PNA 2016 che tale misura sia promossa anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e per gli enti pubblici economici.

Difatti, SCMC non rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 165/01, ma pur tuttavia impronta la propria attività ai principi cardine dell’azione amministrativa e in tale ambito la rotazione resta una misura quanto mai opportuna, efficace ed auspicabile per contrastare il rischio di maladministration.

La Società è consapevole che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura fondamentale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

L’applicazione del principio di rotazione permette, infatti, di conseguire quella libertà dai condizionamenti ambientali che risulta fondamentale per poter svolgere nel modo migliore e con serena coscienza l’attività lavorativa e che, invece, tende ad affievolirsi quando si rafforza, con il tempo, la consuetudine con l’ambiente lavorativo. Il PNA 2016 sostituisce il contenuto del PNA 2013 in riferimento alla misura della rotazione, quale misura organizzativa preventiva la cui ratio è “limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”. L’ANAC evidenzia anche come la rotazione, quale criterio organizzativo, sia idonea a contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. Sul piano applicativo precisa poi che la misura della rotazione deve tener conto della dimensione dell’ente ed

è misura complementare ad altre (quali ad es.: la formazione); sicché una l' applicazione non deve compromettere il buon funzionamento e l'efficienza dell'ente, in caso contrario occorrerà procedere applicando misure alternative alla rotazione (non per questo meno efficaci).

Nel PNA 2022 l'Autorità richiama il rispetto dei principi e dei criteri di rotazione di particolari figure e responsabilità, oltre ai dirigenti, quali ad esempio i RUP nelle procedure di affidamento a terzi al fine di evitare l'instaurarsi di rapporti privilegiati con soggetti terzi e/o commissioni. Si precisa infatti che SCMC, ad oggi, ha una dimensione organizzativa parzialmente applicabile con la misura della rotazione generalizzata degli incarichi (dirigenziali e non). L'Allegato 2 al PNA 2019 parla di vincoli oggettivi quando spiega che "la rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico". Tuttavia, SCMC nel corso del triennio, oppure nel caso di nuove assunzioni, mapperà le risorse impegnate nei singoli uffici per valutare, in concreto, entro quali limiti le stesse possano essere sottoposte a rotazione lasciando impregiudicata la funzionalità degli uffici, ovvero nel limite e nel rispetto delle specificità delle funzioni e mansioni svolte dai singoli dipendenti.

Si ritiene necessario predisporre un apposito atto interno che definisca i criteri di avvicendamento e di rotazione, per quanto possibile, del personale dirigente, dei responsabili di servizio, e dei dipendenti che operano nelle aree a elevato rischio di corruzione.

Qualora non sia possibile concretizzare la rotazione del personale dirigenziale, si ritiene che si possa procedere alla rotazione dei Responsabili di servizio.

In alternativa alla rotazione ordinaria del personale, si ritiene necessario attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze, al fine di evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto finisca per esporre la SCMC a rischi di errori o comportamenti scorretti.

1.3.11. Rotazione Straordinaria

Con la Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001" l'ANAC affronta il tema dell'ambito soggettivo di applicazione della norma in esame, la quale è sicuramente applicabile a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001. Per quanto riguarda invece gli enti pubblici economici la rotazione straordinaria è facoltativa. Resta fermo per gli enti pubblici economici, espressamente richiamati dall'art. 3 della Legge n. 97/2001, l'obbligo di applicare le misure del trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio, nelle ipotesi previste.

A norma dell'art. 3, co. 3 della Legge n. 97/2001, "salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni" il provvedimento di trasferimento o di aspettativa "perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni

successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato". Al fine di poter essere in grado di verificare sempre l'esistenza delle condizioni sopra richiamate e quale misura di prevenzione, SCMC intende introdurre nell'anno 2023 l'obbligo per il personale di segnalare tempestivamente all'ufficio Personale la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio su procedimenti penali per i reati di cui all'art. 3 della Legge n. 97/2001.

Stato di attuazione : attuato;

Scopo: prevenzione della corruzione ed insieme un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale,

Soggetti responsabili: Dirigenti/reponsabili aree di pertinenzaa;

Monitoraggio: annuale

1.3.12 Misura- Pantouflage

L'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dalla legge n. 190/2012), prevede espressamente che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

La ratio del divieto di pantouflage è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, potrebbe precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

In tal senso, il divieto è volto anche a "ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio".

L'istituto mira, pertanto, "ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi [...], limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L'applicazione della disciplina sul pantouflage comporta che il dipendente che abbia cessato il proprio rapporto lavorativo "pubblicistico" non possa svolgere "attività lavorativa o professionale" presso un soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione.

Anche con riferimento a tale espressione, l'ANAC ha valutato sia da preferire un'interpretazione ampia.

L'attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a:

- rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato
- incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l'occasionalità dell'incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di "attività professionale" richiesto dalla norma, che si caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.

Pur non rientrando SCMC nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, l'articolo 21 del D.lgs. n. 39/2013 dispone che "Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico".

Per assicurare il rispetto di tale normativa, la Società ritiene dunque utile adottare le seguenti misure:

- sottoscrizione di una specifica dichiarazione da rendere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, nella quale il dirigente dichiara di essere stato informato circa la normativa riguardante il pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della normativa stessa.
- nei bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, relativamente ai requisiti di carattere generale, è disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento o di scelta del contraente, degli operatori economici che abbiano violato le disposizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001. Ciascun concorrente rende la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), con la quale dichiara anche "di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di non aver violato il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165";

Stato di attuazione : da attuare;

Scopo: evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi

Soggetto responsabile: Dirigenti/responsabili aree di pertinenza

Monitoraggio: annuale

1.3.13. Misure Specifiche

Le misure specifiche di prevenzione della corruzione sono quelle che riguardano, invece, i singoli processi della Società. Di seguito, si riportano le principali misure specifiche relative a processi rilevanti in ambito prevenzione della corruzione:

1.3.14. Il principio di rotazione negli affidamenti degli appalti

Il principio di rotazione negli affidamenti degli appalti rappresenta una misura di prevenzione della corruzione efficace nell'ambito del settore dei contratti pubblici.

Tale principio era già contemplato nel precedente Codice dei contratti di cui D.Lgs. n. 50/2016, in particolare dall'art. 36, comma 1, che imponeva il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. L'ANAC, con le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, ai punti 3.6 e 3.7, ribadiva che, nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le procedure semplificate di cui al predetto art. 36, ivi compreso l'affidamento diretto, venisse rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; tale principio si applica nei casi in cui due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi, ovvero ancora nello stesso settore merceologico e comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento (cfr. punto 3.6 delle Linee guida ANAC n. 4/2016).

Il rispetto del principio di rotazione fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere di eccezionalità e richiedano un onere motivazionale più stringente, in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative in altre Direzioni (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. Altresì, l'affidamento diretto o il reinvio all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento e non affidatario, veniva motivato tenendo conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre circostanze ragionevoli, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso (cfr. punto 3.7 delle Linee guida ANAC n. 4/2016). Soltanto per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro era possibile derogare al principio di rotazione.

La SCMC, allo stato, non ricorre ad appalti esterni.

1.3.15 Il Nuovo Codice dei contratti pubblici

Il decreto, promulgato con D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, entrato in vigore in data 01/04/2023, ma che ha acquistato efficacia a far data 01/07/2023, disciplina, all'art. 49, le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. e), della Legge 21/06/2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Ciò rappresenta una novità importante in quanto il principio di rotazione, nel nuovo Codice, trova una puntuale disciplina a differenza del precedente, ove veniva solo richiamato e che rimandava gli opportuni approfondimenti alle Linee guida ANAC n. 4/2016.

Si espongono, di seguito, i commi principali dell'art.49 del D.Lgs. n. 36/2023:

l'art. 49, in parte, riprende le previsioni delle predette Linee guida ANAC innovando, altresì, taluni profili significativi in relazione ai quali l'operatività del principio è stata calibrata diversamente con riferimento ad ambiti che avevano rilevato criticità.

Nella Relazione illustrativa che ha accompagnato il testo del nuovo Codice in Parlamento viene riportato: “In continuità con la disciplina pregressa e con le previsioni delle Linee Guida ANAC n. 4 si impone il rispetto del principio di rotazione già nella fase degli inviti, con lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici (Consiglio di Stato, sez. V., 12 giugno 2019, n. 3943)”.

Ciò trova conferma nel comma 2° dell’art. 49, che vieta sia l’affidamento sia l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente. Pertanto è vietato:

- un nuovo affidamento diretto al contraente uscente;
- l’invito alla procedura negoziata al contraente uscente, stante l’impossibilità di una nuova aggiudicazione allo stesso. Non vengono invece poste limitazioni ad un nuovo invito per operatori economici già precedentemente invitati ma non risultati aggiudicatari, come invece indicato dal precedente Codice.

La norma, inoltre, non fa più riferimento a limiti temporali, bensì si limita ad indicare “due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.

Dal punto di vista dell’oggetto dell’appalto, non è preclusa ad un precedente contraente l’assegnazione di un qualsiasi appalto, ma solamente di quello che abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Per derogare al principio della rotazione non basta motivare unicamente l’accurata esecuzione del precedente contratto, bensì dovranno contemporaneamente sussistere motivazioni legate alla struttura del mercato e all’effettiva ed assoluta assenza di alternative concorrenziali (cfr. comma 4° dell’art. 49).

Il comma 5° dell’art. 49 statuisce che il principio di rotazione non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata. La motivazione è giustificata dal fatto che, essendoci la possibilità per tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti, di essere invitati alla procedura negoziata senza alcuna limitazione, non è necessario applicare la rotazione e, pertanto, potrà essere invitato anche il contraente uscente.

La Relazione illustrativa al nuovo Codice spiega che tale interpretazione, avallata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999), si giustifica in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente; ciò non si manifesta quando la stazione appaltante non introduce alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata, all’esito dell’indagine di mercato.

Infine, il comma 6°, consente che il principio di rotazione può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro. In tal modo, il nuovo Codice, estende la previsione indicata dalle Linee guida ANAC n. 4/2016 (fissata a 1.000 euro), al fine di favorire la semplificazione e la velocizzazione degli affidamenti di importo minimo. Da quanto sopra indicato, a seguito delle recenti disposizioni

legislative in materia di rotazione negli affidamenti degli appalti, scaturisce l'importanza di attivare misure di prevenzione di possibili eventi critici, finalizzate a mitigare gli eventi rischiosi che, nella fattispecie, si concretizzano nella mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare alla procedura d'appalto.

L'ANAC, con la tabella 1 riportata nel PNA – aggiornamento 2023, approvato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 (pag. 18 e seguenti), ha riportato lo schema di possibili eventi rischiosi e ha indicato, a titolo esemplificativo, per quanto attiene la mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare ad una procedura negoziata, alcune misure che, di seguito, si riassumono:

1. Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP (misure di organizzazione);
2. Verifica da parte del soggetto appositamente individuato all'interno della Società circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi (misure di controllo);
3. Verifica da parte dell'ente circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultino essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari (misure di controllo).

Scopo: prevenire eventi corruzione;

Soggetto responsabile: Dirigenti/responsabili aree pertinenza-Rup-Direttore Tecnico

Monitoraggio: annuale

1.3.16 Misure di prevenzione in materia di appalti

La disciplina in materia di appalti pubblici è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

L'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal successivo 1° luglio 2023, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016 hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Tale normativa, infatti, lungi dall'essere una mera riproposizione della precedente normativa, introduce nuovi e rilevanti principi che devono guidare l'attività contrattuale, quali ad esempio i principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto – organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (cfr. artt. 1 – 11).

La novità rilevante del nuovo Codice dei contratti pubblici concerne l'introduzione di alcuni principi generali, di cui i più importanti sono i primi tre declinati nel testo, veri e propri principi guida, ossia quelli del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

A far data dal 1° luglio 2023, è prevista la seguente tripartizione:

- procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, disciplinate dal d.lgs n. 50/2016 (art.226, comma 2, d.lgs. n. 36/2023);
- procedure di affidamento avviate dal 1°luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo Codice;- procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale;

Tra le novità rilevanti del d.lgs. 36/2023, si devono considerare:

- le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- le disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, d.lgs. 36/2023;

A tal proposito, si evidenzia quanto disposto dall'Aggiornamento 2023 al PNA 2022:

“Qualificazione e digitalizzazione costituiscono, quindi, pilastri del nuovo sistema e la loro effettiva, piena, attuazione contribuisce a velocizzare l'affidamento e la realizzazione delle opere, riducendo al contempo i rischi di maladministration mediante la previsione di committenti pubblici dotati di adeguate capacità, esperienza e professionalità e tramite la maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure.”

Si precisa che, ad oggi, SCMC non ha utilizzato fondi del PNRR e, pertanto, non ha espletato procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. Nella predisposizione del presente PTPCT si è tenuto conto del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, delle indicazioni fornite dall'ANAC con la Delibera n. 494 del 5 giugno 2019 e dal PNA 2022, e dell'Aggiornamento 2023 del PNA 2022, al fine di valutare le misure da porre in essere relativamente alla mitigazione del rischio nelle procedure per l'affidamento.

Criteri di aggiudicazione. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

La Stazione appaltante ha la facoltà di scegliere il criterio di aggiudicazione tra l'offerta economicamente più vantaggiosa e il prezzo più basso, ad eccezione dei casi in cui il primo criterio è obbligatorio, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del d. lgs. n. 36/2023.

Tale articolo, difatti, prevede che:

“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.”

Per quanto concerne il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra le novità introdotte dal Codice dei contratti pubblici si evidenzia quanto previsto dall'art. 108, comma 4, ultimo periodo, relativamente al limite per il punteggio economico (30%) da attribuire ai soli contratti ad alta intensità di manodopera.

Si potrebbe verificare un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un determinato operatore economico. Si ritiene pertanto necessario applicare le seguenti misure:

- Individuare il criterio di aggiudicazione più confacente alle caratteristiche proprie delle attività oggetto di affidamento garantendo in tal modo la serietà ed affidabilità delle offerte;
- Non fissare criteri di aggiudicazione che, nella sostanza, finiscano per rendere totalmente ininfluenza l'offerta economica o quella tecnica;
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;

1.3.17 Qualificazione delle Stazioni Appaltanti

Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza previsto dagli articoli 62 e 63 e dall'allegato II.4 del nuovo Codice dei Contratti, d.lgs. n. 36/2023.

La qualificazione è indispensabile per le stazioni appaltanti per potere operare dal 1° gennaio 2024 con l'entrata in vigore a pieno regime dell'E-procurement, gli appalti sono totalmente in digitale. L'obbligo alla qualificazione è previsto per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Difatti, l'articolo 62, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 dispone espressamente che “1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”

In base all'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.4, la qualificazione "non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice", fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 17 dello stesso, il quale prevede puntualmente che la qualificazione non si applica alle "imprese pubbliche e ai soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 del Codice".

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

- a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
- b) esecuzione dei contratti;

La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

L'articolo 63, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che: "la qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo".

l'Allegato II.4 del d.lgs. n.36/2023 individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Presso l'ANAC è istituito un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che consegue la qualificazione, è iscritta in tale elenco.

Altresì, l'Allegato II.4 prevede diversi livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti:

1) per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
- b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo;

2) per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
- b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
- c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. Dopo tale termine, la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:

- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
- c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Pertanto, in caso di affidamento di lavori, si potrebbe verificare il rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia, per favorire determinati operatori economici.

Difatti, è possibile il rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti;

Si ritiene necessario verificare un campione di appalti aventi valore appena inferiore a € 500.000,00. Allo stato non esiste la suddetta fattispecie

1.3.18. Procedura negoziata

L'articolo 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice dei contratti pubblici dispone espressamente che:

“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.”

Si potrebbe verificare il seguente evento rischioso:

- frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono la procedura negoziata.

Per la mitigazione del rischio, si ritiene necessaria un'analisi a campione degli affidamenti il cui importo sia appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate, nonché l'affidamento ripetuto di appalto allo stesso soggetto;

L'articolo 76, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che:

“1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tal fine le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:

a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3) si applicano solo quando non esistano altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.”.

Per la mitigazione del rischio, si ritiene necessario:

- adozione di direttive generali interne con cui la Stazione Appaltante fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando;

- chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che abbiano indotto a ricorrere alle procedure negoziate;

Conflitti di interesse nelle procedure di affidamento e nelle procedure di scelta del contraente.

Nella predisposizione della presente parte del PTPCT si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC dell'entrata in vigore del d. lgs. n.36/2023, al fine di valutare l'adeguatezza di misure relative all'attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento e nelle procedure di scelta del contraente.

In particolare, l'articolo 16 del d. lgs. n. 36/2023 dispone che:

“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

(L'articolo 15-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 al comma 1 ha soppresso le parole «concreta ed effettiva»).

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.”

Ed ancora, l'articolo 93 del d. lgs n. 36/2023 prevede che:

“1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli

componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

5. Non possono essere nominati commissari:

a) coloro che siano nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione siano stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovino in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura;

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.”

È onere del Responsabile Unico del Progetto delle singole procedure di affidamento verificare l'avvenuta sottoscrizione, da parte dei soggetti sopra richiamati, della dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi.

Per quanto riguarda il RUP, lo stesso rende la dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e al proprio superiore gerarchico.

I precitati soggetti sono obbligati a comunicare conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara.

La mancata o tardiva segnalazione, da parte del componente incaricato, di situazioni che determinino nei suoi confronti il venir meno di uno dei predetti requisiti, può comportare, oltre alla revoca della nomina, l'avvio di un procedimento disciplinare.

Qualora il RUP faccia parte della Commissione giudicatrice, è onere del RPCT accertare la predisposizione della sottoscrizione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi. Per la mitigazione del rischio, si ritiene necessario: Inserire l'attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione, di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto che non pregiudicano la procedura.

Formalizzazione e compilazione da parte dei dipendenti di SCMC che partecipino a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, di una dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitto di

interesse con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 3 anni;

Per la mitigazione del rischio si ritiene necessario: regolamento per la nomina delle commissioni

1.3.19 Responsabile Unico del Progetto

Tra le rilevanti novità introdotte dal nuovo Codice rientrano quelle che ridisegnano la portata e la figura del Responsabile Unico del Progetto, ovvero le norme contenute nell'art. 15 e nell'Allegato I.2. L'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che:

“4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.”.

Si potrebbero verificare i seguenti eventi rischiosi:

- Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici;

Per la mitigazione del rischio si ritiene necessario:

- Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.

Scopo: prevenzione rischio corruzione

Soggetto responsabile: Dirigenti/responsabili aree pertinenza-Rup-Direttore Tecnico

Monitoraggio: annuale

1.3.20 Monitoraggio

Esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPC 2024-2026. Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026 sarà il vero obiettivo degli strumenti anti corruzione, in quanto evidenzierà cosa la Società sia concretamente in grado di attuare, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi.

Il PTPC 2024-2026, pertanto, sarà oggetto di un monitoraggio complessivo e globale entro la data del 10 dicembre 2024.

L'obiettivo della verifica globale è quello di accertare, con tutti i dirigenti e/o quadri delle Direzioni, Responsabili servizi/uffici, la corretta applicazione delle misure predisposte, secondo le modalità e nei

tempi previsti, e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi o di mala gestio, attraverso l'attuazione di condizioni che ne rendano più difficile la realizzazione. Pertanto tutte le misure di prevenzione che non riportino uno specifico tempo di monitoraggio saranno verificate in sede di monitoraggio generale entro il 10/12/2024.

1.3. 21 Diffusione del PTPCT

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la massima ed efficace diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata nel 2023 una nota informativa a tutto il personale della Società, per invitarli a prendere visione del PTPCT. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per SCMC, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscrivono una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPCT, una volta adottato, viene pubblicato sul sito di SCMC nella sezione "Amministrazione Trasparente".

1.3.22 Consultazione e Comunicazione

La fase di consultazione e comunicazione è trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio e consiste nelle seguenti attività:

- “coinvolgimento” delle parti interessate ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione;
- “comunicazione” (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

In questa fase, particolare attenzione deve essere rivolta alla definizione delle attività di comunicazione tra:

- i dirigenti/responsabili delle Articolazioni e il RPCT per favorire l'adeguatezza della gestione del rischio, l'azione di monitoraggio del PTPCT e il rispetto degli obblighi normativi;
- il RPCT e l'Organo di indirizzo politico, l'OIV se nominato e i referenti del RPCT.

In particolare, consultazione e comunicazione dovrebbero assicurare che: le informazioni pertinenti siano raccolte, esaminate, sintetizzate e condivise. La mancanza di un adeguato coinvolgimento e di una effettiva comunicazione nei confronti delle parti interessate alimenta il circuito vizioso dell'autoreferenzialità, con la conseguente produzione di strategie di prevenzione della corruzione inefficaci.

Con riferimento all'analisi del contesto esterno, appare rilevante il contributo degli stakeholders dell'Organizzazione, la cui percezione, opinione ed esperienza diretta può fornire utili spunti al fine di comprendere meglio le dinamiche relazionali che possono influenzare, in termini di rischio corruttivo, la SCMC.

Con riferimento all'analisi del contesto interno, è importante il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa, secondo il principio guida della “responsabilità diffusa”, specie con riferimento alla realizzazione della mappatura dei processi. È, infatti, impensabile che l'onere di tale attività ricada sul RPCT, il quale è chiamato ad effettuare un efficace coordinamento e controllo della stessa. È inoltre importante comunicare gli esiti della mappatura a tutta la società (e al suo esterno), in maniera tale da consentire una maggiore condivisione e conoscenza delle dinamiche organizzative interne.

Il coinvolgimento della struttura organizzativa, sempre secondo il principio guida della “responsabilità diffusa”, è anche essenziale ai fini:

- della valutazione del rischio, allo scopo di reperire importanti informazioni sugli eventi rischiosi, sui fattori abilitanti e sulle criticità e caratteristiche del processo utili ad una più puntuale valutazione dell'esposizione al rischio;
- del trattamento del rischio, per consentire una migliore identificazione e progettazione delle misure di prevenzione della corruzione. In questa fase anche la comunicazione interna ed esterna dei risultati è essenziale:
 - quella interna, in quanto tutta l'organizzazione deve essere a conoscenza sia delle misure di prevenzione della corruzione in capo alla struttura di appartenenza, sia della totalità delle misure previste all'interno del Piano;
 - quella esterna, in funzione del fatto che le misure di prevenzione della corruzione rappresentano le modalità con cui la società intende prevenire, al proprio interno, i fenomeni corruttivi.

In altre parole, il coinvolgimento appropriato e tempestivo di tutte le parti interessate consente di acquisire le loro conoscenze e i loro punti di vista. In tal senso, la consultazione implica anche che i partecipanti forniscano informazioni “di ritorno” (feedback) tali da contribuire alle decisioni.

La comunicazione implica un flusso informativo costante ad ogni livello dell'organizzazione e, quindi, una maggiore condivisione. Al contempo, la maggiore condivisione contribuisce a migliorare la conoscenza e la consapevolezza dei singoli all'interno dell'organizzazione, generando un circuito positivo di interazione finalizzata al miglioramento.

SEZIONE II

TRASPARENZA

Premessa

L'esigenza di arginare fenomeni corruttivi ha comportato l'adozione di un sistema di tutela di cui fa parte la "Trasparenza", quale misura cardine dell'intero impianto anticorruzione, attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013 sul sito web della Società nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il D.Lgs. 33/13, di attuazione dell'articolo 1, comma 35, della L. 190/12, modificato dal D.Lgs. 97/16, risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della Società e sono mantenuti aggiornati.

Nella nuova formulazione del D.Lgs. 33/13, modificato dal D.Lgs. 97/16, all'art.10 viene abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, che doveva essere predisposto e aggiornato indicando le iniziative previste per garantire la trasparenza, la legalità e l'integrità, nonché i modi e le

misure volti all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica.

Si prevede ora che sia inserita un'apposita sezione nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

Le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", emanate dall'ANAC con Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, precisano che nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza "sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, sia di quelli c.d. "ulteriori" individuati dalla medesima società (ente pubblico economico) in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali".

2.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Con la Sezione Trasparenza del PTPCT SCMC dà attuazione al principio di trasparenza, intesa non più come mero diritto di accesso agli atti, bensì come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'ufficio per le attività di prevenzione della corruzione e di trasparenza che svolgono le funzioni che di seguito verranno indicate.

- Provvedono a disciplinare, per la Direzione o il Servizio di competenza, le modalità di validazione dei dati che i dipendenti incaricati provvedono a predisporre per la pubblicazione sul sito web;
- Concorrono all'attuazione di tutti gli obiettivi di l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Accessibilità totale che si realizza anche attraverso:

- a) lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Società, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;
- b) lo strumento dell'accesso civico, anche generalizzato, quale accesso ai dati e documenti detenuti dall' SCMC ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'obbligo di pubblicazione (art. 5, d.lgs. n. 33/13).

3. Soggetti competenti all'attuazione delle misure per le Trasparenza. Come già precisato nel PTPC, le figure del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza (RPCT), prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, per la stretta connessione tra la trasparenza e la prevenzione della corruzione, sono state individuate nella stessa persona, che coordina, nella duplice veste, tutte le attività e le funzioni previste.

In particolare, al Responsabile sono affidati i seguenti compiti:

- svolgere un'attività di coordinamento e controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento, alla continuità, completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni;
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- provvedere all'aggiornamento annuale delle misure per la Trasparenza;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dello strumento dell'accesso civico;
- segnalare all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'attuazione delle misure per la Trasparenza rientra tra i doveri d'ufficio dei Dirigenti e Responsabili delle unità funzionali.

Dirigenti e Responsabili delle unità funzionali:

-devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, sono, in particolare, responsabili della completezza, della tempestività, del rispetto dei tempi, della qualità dei dati, nonché dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto;

-sono altresì responsabili della trasmissione dei dati, qualora l'attività del servizio consista nella comunicazione di dati ad un altro servizio incaricato della pubblicazione

- Devono nominare un Referente di Direzione o di Servizio/ufficio per le attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza che svolgano le funzioni che i seguito verranno indicate.

-provvedono a disciplinare, per la Direzione o il Servizio di competenza, le modalità di validazione dei dati che i dipendenti incaricati provvedono a predisporre per la pubblicazione sul sito web.

-concorrono all'attuazione di tutti gli obiettivi di trasparenza di cui al presente documento.

Nelle more della suddetta nomina di referenti per le attività di prevenzione della corruzione e di trasparenza all'interno della propria direzione/area/ufficio/servizio la SCMC ha individuato: i Responsabili della Trasmissione dei dati e i Responsabili della pubblicazione dei dati (Allegato 2 Tabella

- elenco obblighi trasparenza).

Pertanto Il processo di gestione dei dati sulla trasparenza, attualmente vigente, prevede che sia di competenza dei Dirigenti e dei Responsabili di servizio/ufficio l'aggiornamento e la trasmissione delle stesse informazioni, in ragione della loro attività svolta, nel rispetto delle tempistiche previste.

I dati, i documenti e le informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono oggetto di aggiornamento periodico, secondo le tempistiche dettate dal decreto "Trasparenza" e dalle Linee guida ANAC.

Ciascun "Responsabile della pubblicazione" deve assicurare un sistematico aggiornamento dei dati di propria competenza garantendo il rispetto delle tempistiche previste e attenendosi, per la pubblicazione sul sito Internet, alle disposizioni vigenti.

Il "Responsabile della pubblicazione", per i dati e le informazioni di propria competenza, deve garantire integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione e conformità ai documenti originari nonché provvedere alla conservazione di tutti i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria

Commento [DGC1]: Elle more

La citata attività di trasmissione dei dati avviene da parte dei dirigenti/responsabili di servizio/ufficio, mediante strumenti di posta elettronica.

I Responsabili della pubblicazione devono trasmettere i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare al Responsabile dell'Ufficio informatico oppure ad altro servizio successivamente individuato.

Quando i vari Dirigenti/responsabili servizi/uffici nomineranno un Referente di Direzione o di Servizio/ufficio per le attività di prevenzione della corruzione e di trasparenza questi svolgerà le seguenti funzioni:

1) I Referenti per la trasparenza

-Collaborano con i Direttori/Dirigenti/responsabili e supportano il personale nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-Curano la corretta pubblicazione dei dati direttamente o attraverso gli incaricati della pubblicazione secondo l'organizzazione interna;

-Collaborano con l'ufficio di supporto del Responsabile della trasparenza per tutti gli adempimenti connessi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, garantendo la regolarità dei flussi informativi.

2.2 Gli incaricati della pubblicazione

Ove individuati dai Dirigenti in soggetti diversi dai referenti, provvedono alla pubblicazione di dati, documenti, informazioni previsti dalla legge e dal Piano di prevenzione della corruzione, nei tempi e con le modalità ivi indicate. Considerato che la struttura della SCMC è ancora in fase di elaborazione e studio, qualora non siano stati nominati i Dirigenti responsabili servizi/uffici delle varie aree, sarà ritenuto responsabile della pubblicazione l'ufficio e il dipendente sottoscrittore dell'atto oggetto di pubblicazione o competente a sottoscrivere l'atto ove l'atto stesso sia di competenza degli organi di vertice dell'azienda.

Il RPCT effettua l'attività di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza secondo due modalità diverse, l'una preventiva, l'altra a consuntivo.

La modalità preventiva consisterà nella fornitura alle strutture responsabili di tutti i supporti metodologici utili a gestire il flusso informativo. L'attività a consuntivo consisterà nella verifica del rispetto degli obblighi di inserimento/aggiornamento e della loro tempistica.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge stabilmente, nell'ambito delle funzioni istituzionalmente assegnate (art. 43 del D.lgs. n. 33/2013), l'attività di controllo sull'adempimento da parte della SCMC degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa di riferimento:

- verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- monitorando periodicamente la sezione "Amministrazione trasparente", allo scopo di rilevare eventuali anomalie o, nel caso di specifiche segnalazioni (sia interne che esterne), verificando la sussistenza di quanto segnalato;

Il RPCT esegue il monitoraggio circa il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte dei Responsabili del flusso informativo e, comunque, di tutto il personale interessato.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua le verifiche, a consuntivo, sulle sotto-sezioni di primo e secondo livello della sezione “Amministrazione Trasparente”, con:- cadenza trimestrale, per le sotto-sezioni che richiedono un aggiornamento trimestrale- cadenza semestrale, per le sotto-sezioni contenenti dati, documenti e informazioni che sono suscettibili di modifiche più frequenti e che richiedono controlli complessi (es. sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”);

- cadenza annuale, per le sotto-sezioni contenenti dati, documenti e informazioni che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;

Le sotto-sezioni per le quali è previsto l’aggiornamento “ad evento” e/o “tempestivo” sono verificate dal RPCT entro 30 giorni dal manifestarsi dell’evento stesso.

Qualora dalle verifiche svolte dovessero emergere degli inadempimenti sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, il RPCT provvede a darne immediata comunicazione al relativo “Responsabile della pubblicazione” il quale, deve provvedere, entro 30 giorni, alla pubblicazione di dati/documenti/informazioni mancanti. Nel caso in cui l’inadempimento derivi da cause non imputabili al “Responsabile della pubblicazione” quest’ultimo provvede, entro lo stesso termine, a darne comunicazione al RPCT motivando esaurientemente le cause che hanno impedito l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.

L’ufficio di supporto al Responsabile della Trasparenza supporta il RPCT in tutte le attività finalizzate alla vigilanza, monitoraggio e controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione e tra questi viene nominato anche il Responsabile dell’Accesso Civico che svolge le seguenti funzioni:

- Può ricevere le istanze di accesso Civico e Generalizzato, insieme agli altri soggetti e uffici di cui al decreto Trasparenza;
- Svolge le funzioni vicarie del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva in via ordinaria per una efficace attuazione dell’accesso;
- Monitora i tempi di pubblicazione degli atti oggetto di accesso civico e di rilascio di quelli oggetto di accesso civico generalizzato e riferisce al Responsabile della Trasparenza in caso di ritardo o inadempienza;
- Svolge le funzioni istruttorie sulle richieste di riesame su cui decide il Responsabile della Trasparenza;
- Cura la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicazione del registro degli accessi.

Si sottolinea che l’ANAC, nell’ambito del PNA 2022, per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, ha rivisto le modalità di pubblicazione. Non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l’utente e il cittadino possano conoscere l’evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

Si provvederà in tal senso attualizzando la pubblicazione delle singole procedure nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. Corre l'obbligo di richiamare l'articolo 46 del D.lgs. n. 33/2013, il quale dispone espressamente che:

“L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.”

2.3 Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati – Indicazioni generali

La Società adotta tutti i necessari accorgimenti tecnici per assicurare ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia, anche in funzione alle risorse disponibili.

Dovrà in particolare essere garantita la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Dovranno anche essere osservate le indicazioni relative al formato; le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto, così come, sempre in formato aperto, devono essere pubblicati i dati che sono alla base delle informazioni stesse. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'ufficio informatico da parte sua :

- Verifica che i dati oggetto di pubblicazione rispondano ai criteri di qualità;
- avanza proposte e soluzioni in relazione ai requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open source che debbono possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione;
- Adegua il sito istituzionale agli standard previsti nelle linee guida per i siti web ;
- Appronta metodi informatici e sistemi di rilevazione dei tempi di pubblicazione in seno alla sezione Amministrazione Trasparente, in modo da conoscere, automaticamente, attraverso avvisi telematici, la scadenza del termine di cinque anni per l'eliminazione dal sito;

Pertanto, gli atti in formato aperto e con le specifiche tecniche di cui alla normativa vigente devono essere trasmessi tempestivamente al Servizio Informativo che provvederà ad alimentare il sito e ad immettere i dati nell'apposita sezione e sottosezione. Il servizio informativo verifica che i dati oggetto di pubblicazione rispondano ai criteri di qualità, rispettino i tempi e la decorrenza della pubblicazione,

verifica, altresì, il rispetto del trattamento dei dati personali ed ogni altro aspetto utile a migliorare, progressivamente, la qualità delle pubblicazioni e segnala al Responsabile della Trasparenza eventuali anomalie e disservizi.

A tal uopo ogni atto deve riportare la seguente dicitura: *“Si dispone la pubblicazione del presente sul sito istituzionale dell’azienda alla Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione.....alla Voce.....”*

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, all'interno di distinte pagine del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.

I dati, i documenti e le informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono oggetto di aggiornamento periodico, secondo le tempistiche dettate dal d. lgs. n. 33/2013 e dalle Linee guida ANAC, recepite e riportate nell’ allegato II - “ELENCO OBBLIGHI TRASPARENZA”

2.4 Modalità per l’aggiornamento delle pubblicazioni

Il D.Lgs. n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento; pertanto, ove non siano previsti specificatamente termini diversi, e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o le direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano, per l’aggiornamento delle pubblicazioni, le disposizioni sotto indicate:

Aggiornamento annuale: In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nei termini di maturazione dell’anno solare rispetto alla pubblicazione precedente.

Aggiornamento semestrale: se è prescritto l’aggiornamento “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni solari successivi alla scadenza del semestre.

Aggiornamento trimestrale: se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni solari successivi alla scadenza del trimestre.

Aggiornamento tempestivo: quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nell’immediatezza della sua adozione e, comunque, non oltre i quindici giorni solari successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, relativamente ai dati da pubblicare, introducendo le conseguenti modifiche alla struttura, nonché l’abrogazione di taluni obblighi della sezione dei siti web denominata “Amministrazione Trasparente”, viene ritenuto che le amministrazioni debbano comunque garantire l’accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa vigente. È auspicabile, ad esempio, che ciascuna amministrazione continui a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 97/2016, fino alla scadenza naturale dell’obbligo nei termini indicati all’art. 8 del D.Lgs. 33/2013.

2.5 Decorrenza e durata della Pubblicazione

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs 97/2016 ha inserito nel D.Lgs 33/2013 il capo 1 ter "pubblicazione dei dati delle informazioni e dei documenti" e all'art.8 modifica in parte le disposizioni in materia di decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione. La durata ordinaria della pubblicazione resta fissata in cinque anni decorrenti dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Per obblighi specifici la normativa può stabilire una durata diversa dai cinque anni.

Trascorso il quinquennio o i diversi termini indicati da specifiche disposizioni normative, i dati e le informazioni non devono più essere conservati nella sezione archivio del sito.

L'accesso a tali dati deve essere comunque consentito mediante istanza di accesso civico generalizzato.

L'art. 8, comma 3 bis, dà la facoltà all'ANAC di fissare una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio.

2.6 Qualità dei dati

I soggetti responsabili della pubblicazione devono osservare i criteri di qualità delle informazioni ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 33/2013. Come indicato dall'ANAC nella deliberazione 1310/2016, in particolare, è necessario:

1) Utilizzare, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni in modo da aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione e, al contempo, assicurare agli utenti la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili.

2) Esporre in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione Trasparente" la data di aggiornamento distinguendo quella di iniziale pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

In materia di qualità dei dati il responsabile deve, poi, rispettare il contenuto del documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui alla delibera CIVIT/ANAC n. 50/2013 e quindi i principi di completezza, aggiornamento e formati di tipo aperto, nonché semplicità di consultazione, comprensibilità, facile accessibilità, conformità ai dati originari, indicazione della provenienza e riutilizzabilità, al rispetto del trattamento dei dati personali (art. 7, co. 2, D.Lgs. 33/2013).

2.7. Trattamento dei dati personali

L'interesse pubblico alla trasparenza deve essere bilanciato dal rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e comunque non eccedenti lo scopo della pubblicazione.

Tutti i dati, documenti, informazioni, prima della pubblicazione devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, delle Linee Guida del Garante della Privacy, degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Il responsabile della pubblicazione è personalmente responsabile per le ipotesi di violazione della disciplina in materia di privacy. Si richiama la PARTE GENERALE, pag.22, della delibera ANAC n.1074/2018, dedicata a Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 679/2016).

2.8 Open Data

Nella prospettiva del riutilizzo dei dati e del patrimonio informativo pubblico, l'oggetto della pubblicazione deve rispettare il paradigma dell'open data e rispondere ai requisiti di diffusione attraverso il sito istituzionale, nonché alla possibilità di trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo (art. 7-bis "Riutilizzo dei dati pubblicati" D.Lgs. 97/2016).

2.9 Sanzioni

L'art. 47, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 97/2016, anche al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza, attribuisce all'ANAC la competenza ad irrogare le sanzioni di cui ai commi 1 bis e 2 dell'art. 47, del D.Lgs. 33/2013, che, a tal uopo, ha emanato un apposito regolamento in data 16 novembre 2016. Al fine di rappresentare con chiarezza le responsabilità, le connesse sanzioni dei soggetti tenuti ad attuare il Piano di prevenzione della corruzione e gli obblighi di trasparenza, qui di seguito si riportano i soggetti e le ipotesi di sanzioni previste dalla legge:

1) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste nel Piano, il Responsabile risponde per responsabilità dirigenziale (art.21, D.Lgs. 165/2001), nonché, per omesso controllo sul piano disciplinare, salvo che provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

2) Dirigenti/responsabili servizi uffici

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale o del responsabile, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono, comunque, valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, salvo i casi in cui l'inadempimento dipenda da cause non imputabili al dirigente/responsabile stesso.

1) Sanzioni pecuniarie specifiche per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. Sanzioni pecuniarie da 500 a 10.000 euro.

Si applicano:

a) ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013, al soggetto responsabile della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione in carica.

b) Il dirigente è tenuto a comunicare gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo.

c) Le medesime sanzioni si applicano al soggetto responsabile della pubblicazione dei dati sui pagamenti ai sensi dell'art. 4 bis del decreto.

2) Sanzioni pecuniarie da 1.000 a 10.000 euro

Si applicano:

b) Al responsabile dell'omessa pubblicazione del PTPCT e dei relativi codici di comportamento.

Dette sanzioni sono irrogate dall'ANAC ai sensi e con le modalità dell'apposito regolamento adottato il 16 novembre 2016.

Sono applicabili secondo la vigente normativa sulla privacy, dal Garante, le violazioni in materia di trattamento dei dati personali.

3) Sanzioni sugli atti

La norma collega ricadute pregiudizievoli su alcuni atti specifici in caso di omissione delle pubblicazioni.

In particolare:

a) Omissione delle pubblicazioni su "Amministrazione Trasparente" e della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi ai consulenti/collaboratori:

E' prevista l'inefficacia dell'atto e la illegittima erogazione dei compensi.

b) Omissione delle pubblicazioni dei dati relativi a sovvenzioni/sussidi:

E' prevista l'inefficacia dei provvedimenti e la facoltà, al beneficiario colpito da detta inefficacia o da chiunque ne abbia interesse, di richiedere il risarcimento del danno.

2.10 Monitoraggio e Vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai dirigenti/Responsabili Servizi e uffici della società, che vi provvedono costantemente in relazione alla Direzione/ufficio/servizio di competenza. Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma sono affidati al Responsabile della Trasparenza che vi provvede avvalendosi del Gruppo di lavoro a supporto. Il monitoraggio avviene di regola con periodicità semestrale.

Esso prevede:

- La compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da parte dei direttori /responsabili aventi ad oggetto, per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, il rispetto dei tempi dell'aggiornamento o della pubblicazione, l'utilizzo del formato aperto e quant'altro richiesto dalla legge.

Spetta al Responsabile della Trasparenza segnalare formalmente eventuali inesattezze, ritardi o inadempienze.

2.11 Accesso civico

Con il D.Lgs. n. 97/2016 è stata introdotta una nuova ed ulteriore forma di accesso civico ai dati ed ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita FOIA, Freedom of Information Act.

Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque possa accedere a dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto consente di accedere non solo ai dati, ai documenti ed alle informazioni per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali persiste l'obbligo dell'Amministrazione di pubblicare quanto previsto, qualora non già presente nel sito istituzionale) ma anche ai dati per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'Amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Si fa presente come il comma 3, lettera d, dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 preveda espressamente che l'accesso civico possa essere presentato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza solo nel caso in cui l'istanza abbia ad oggetto dati informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria in "Amministrazione Trasparente".

In sintesi, secondo le previsioni di legge, l'Accesso Civico si può realizzare oggi in due forme distinte:

- in relazione ai soli dati oggetto di pubblicazione obbligatoria in AT, mediante istanza indirizzata all'ufficio che detiene i dati o al responsabile della Pubblicazione o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- in relazione a qualsiasi dato / documento / informazione (c.d. FOIA) mediante istanza indirizzata all'ufficio che detiene i dati, informazioni o documenti , all'Ufficio relazioni con il pubblico se istituito, ad altro ufficio eventualmente indicato nella sezione amministrazione trasparente.

Sulla base delle previsioni contenute nell' art. 43, comma 3, del D.Lgs 33/2013, l'Ufficio "che detiene i dati, informazioni o documenti" è la "Direzione/ufficio Responsabile" che, detenendo il dato, provvede all'elaborazione ed alla trasmissione dello stesso per la pubblicazione in Amministrazione trasparente.

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013 riconosce dunque a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

La SCMC ha istituito il registro degli accessi e lo ha pubblicato in Amministrazione trasparente.

Le linee guida dell'ANAC di cui alla deliberazione 1309/2016, al capitolo 9, lettera c) e la successiva circolare della Funzione Pubblica n. 2/2017, tra le soluzioni operative ed organizzative indicate per un efficace esercizio del diritto d'accesso individua e istituisce il registro degli accessi.

Il registro deve contenere l'elenco delle richieste e il relativo esito al fine di:

- semplificare la gestione delle richieste e il relativo esito;
- favorire l'armonizzazione delle decisioni su richieste d'accesso identiche o simili;
- agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;
- monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.

Il registro è istituito e tenuto a cura del RPCT e deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'azienda alla sezione "Amministrazione Trasparente" e aggiornato periodicamente con cadenza almeno semestrale.

Al fine di realizzare le suddette finalità vanno implementate le seguenti procedure:

-l'Ufficio Protocollo dovrà trasmettere l'istanza al dipendente/ufficio responsabile e, in copia al RPCT per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio.;

-ogni dipendente, a conclusione del procedimento d'accesso, dopo l'emissione del provvedimento finale, dovrà tempestivamente trasmettere al RPCT in formato informatico aperto e lavorabile le informazioni contenute nel "Registro degli Accessi". Il RPCT provvederà ad assemblare tutte le informazioni ricevute nel registro degli accessi e alla sua pubblicazione da effettuarsi a cura del servizio informatico.

2.12 Trasparenza dei contratti pubblici

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2). L'articolo 19 del Codice dei contratti pubblici, in linea con l'articolo 50 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale – d.lgs. 82/2005), rubricato "Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni", prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurino la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione). L'articolo 21, comma 2, del Codice aggiunge che "Le attività inerenti al ciclo di vita (...) sono gestite, (...), attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili".

Il fulcro di tutto il sistema, in vigore dal 01.01.2024, è rappresentato dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita dall'ANAC.

In materia dei contratti pubblici, anche alla luce dell'introduzione nel nuovo Codice del principio del risultato e del dovere di accountability ad esso correlato, la trasparenza è tra i principi cardine dell'agire amministrativo, consentendo attraverso norme e adempimenti proprio la conoscibilità delle procedure e assicurando partecipazione, concorrenza, efficienza.

In coerenza con il principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il nuovo Codice dei contratti ha introdotto rilevanti modifiche in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni relative a questo settore dell'attività amministrativa, basate sulla valorizzazione del principio dell'unicità dell'invio (only once), in base al quale ciascun dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo.

Le attività e i procedimenti relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici debbono essere svolti mediante le piattaforme e i servizi infrastrutturali digitali delle singole stazioni appaltanti e sono oggetto di comunicazione obbligatoria alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui è titolare ANAC. Da qui, la conseguenza per cui la comunicazione alla BDNCP da parte di ciascuna stazione appaltante di dati per i quali la legge impone anche l'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza costituisce anche assolvimento di tale obbligo, essendo onere di ANAC garantire la pubblicazione in formato aperto dei dati ricevuti dalle singole stazioni appaltanti, dovendo queste ultime assicurare il collegamento tra la loro sezione "Amministrazione trasparente" del sito e la BDNCP.

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetti alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2.

Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, Limitatamente alla parte lavori." (art. 224, co. 4). - che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;

- che l'art. 28, co. 3 individua nel dettaglio i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n.190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del Codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale».

La delibera - come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di

pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei Contratti Pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvii ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023.

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

- Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 - Pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022;
- Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023 - Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023;
- Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024 - Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti;

ALLEGATO-1 1 PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO

ALLEGATO 2 TABELLA - ELENCO OBBLIGHI TRASPARENZA

ALLEGATO 2b TABELLA - ELENCO OBBLIGHI TRASPARENZA CONTRATTI PUBBLICI-